

COMUNE DI MONTONE

Provincia di Perugia

COPIA DI DETERMINAZIONE AREA CONTABILE

Numero 317 Del 30-10-15

Reg. generale 317

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MONTONE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA- CIG 4691318614

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to GONFIA FABIO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
F.to GONFIA FABIO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to GONFIA FABIO

PREMESSO che in data 31.12.2015 giungeranno a scadenza i contratti stipulati con la Unipol Assicurazioni per la gestione dei servizi assicurativi del Comune di Montone e che pertanto si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento dei servizi.

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTA la delibera di G.C. n. 171 del 7.11.12 con la quale:

. è stato dato mandato al responsabile dei servizi finanziari di avviare il procedimento per l'affidamento dei servizi in oggetto per il periodo 1/1/2016 / 31/12/2018 mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, commi 4 e 9 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento comunale per la fornitura di beni, servizi e lavori in economia approvato con delibera di C.C. n. 8/2007 , modificato e integrato con delibera di C.C. 26/2011;

. sono state affidate per lo scopo al medesimo responsabile le risorse finanziarie adeguate pari a complessivi € 75.900,00, già prevista nel bilancio pluriennale 2015/2017 sui vari capitoli di bilancio relativi ai servizi assicurativi e che per l'anno 2018 verrà disposto adeguato stanziamento.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 22.07.15, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015 nonché il pluriennale 2015/2017.

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 104 del 29.07.15, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.R.O. per l'esercizio finanziario 2015 con il quale sono state assegnate ai responsabili le risorse necessarie per la gestione dei servizi comunali;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 del 7/8/2014 con cui è stata attribuita alla dipendente di ruolo Gonfia Fabio, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, la responsabilità dell'area amministrativa e dei servizi in essa compresi;

VISTI:

. il D.Lgs 12.4.2006 n.163 "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
. il D.PR. 5.10.2010, n. 207 con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione ed attuazione del sopra richiamato D.Lgs. 163/2006.

RITENUTO di indire la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento dei servizi in argomento, nel rispetto e in ossequio ai principi contemplati dalla normativa richiamata, in quanto detta procedura risulta essere non onerosa, snella e veloce pur nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, fornendo comunque massima garanzia di equità e risultato economico vantaggioso per l'Amministrazione comunale.

VISTI i seguenti documenti allegati:

- ALLEGATO "A" - Fac-simile lettera invito procedura – Disciplinare;
- ALLEGATO "1" – Istanza di partecipazione;
- ALLEGATO "2" – Dichiarazione requisiti;
- ALLEGATO "3" - Dichiarazioni sostitutive di certificazione, integrative alla istanza di partecipazione;
- ALLEGATO "4" - Dichiarazioni sostitutive di certificazione, integrative alla istanza di partecipazione (cessati anno precedente);
- ALLEGATO "5" – Modello GAP;
- ALLEGATO "6" – Capitolati Speciali di Polizza + Scheda Veicoli + Dati fotovoltaico;
- ALLEGATO "7" – Offerta economica – scheda di quotazione;
- ALLEGATO "8" – Situazione sinistri;

VISTO l'art. 70, comma 5, D.Lgs. 163/2006, in ordine ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.

VISTA la legge 13.08.2010 n.136 come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i., inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede l'obbligo della richiesta del codice di individuazione gara (C.I.G.) per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 163/2006 indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente e dall'importo del contratto.

DATO ATTO che il C.I.G. assegnato alla procedura di cui al presente atto è il seguente:
6454799CA1;

VISTI:

- .il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- . lo Statuto comunale
- . il regolamento di contabilità
- . il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

DETERMINA

1. **DI INDIRE**, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate, procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Montone per il periodo 1/1/2016 / 31/12/2018, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento comunale per la fornitura di lavori, beni e servizi a economia, approvato ai sensi del predetto art. 125, con delibera di C.C. n. 8/2007, modificato e integrato con delibera di C.C. n. 26/2011, per l'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta pari a € 75.900,00.
2. **DI DARE ATTO** che l'importo presunto dell'appalto è pari a € 75.900,00 e che trattasi di spesa già prevista nel bilancio pluriennale 2015/2017 sui vari capitoli relativi alla spesa per servizi assicurativi e che per l'anno 2018 verrà disposto adeguato stanziamento, per la quale si procederà al necessario impegno con successivo atto.
3. **DI APPROVARE** la seguente documentazione:
 - ALLEGATO "A" - Fac-simile lettera invito procedura – Disciplinare;
 - ALLEGATO "1" – Istanza di partecipazione;
 - ALLEGATO "2" – Dichiarazione requisiti;
 - ALLEGATO "3" - Dichiarazioni sostitutive di certificazione, integrative alla istanza di partecipazione;
 - ALLEGATO "4" - Dichiarazioni sostitutive di certificazione, integrative alla istanza di partecipazione (cessati anno precedente);
 - ALLEGATO "5" – Modello GAP;
 - ALLEGATO "6" – Capitolati Speciali di Polizza + Scheda Veicoli + Dati fotovoltaico;
 - ALLEGATO "7" – Offerta economica – scheda di quotazione;
 - ALLEGATO "8" – Situazione sinistri;quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. **DI APPROVARE** l'elenco delle ditte da invitare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto che, debitamente sottoscritto dal R.U.P., sarà tenuto riservato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, e rimarrà depositato agli atti d'ufficio con accesso differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
5. **DI DARE SEGUITO** agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l'espletamento della gara e la stipula del contratto che dovrà essere redatto nella forma e con le clausole indicate nel capitolato d'appalto.
6. **DI DARE ATTO** che il codice identificativo di gara (C.I.G.) è **6454799CA1**.
7. **DI COSTITUIRE** il seggio di gara come segue:

Fabio Gonfia – responsabile area contabile e finanziaria – presidente
Dott.ssa Ambra Rustici – Segretario Comunale – componente
Maria Cristina Venturini – responsabile servizi scolastici – componente

Alberto Burattini – istruttore amministrativo – segretario verbalizzante

La presente determinazione, munita dei documenti giustificativi, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario e contabile per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché per i relativi conseguenti adempimenti di sua competenza.

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta generale di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, curata dal servizio segreteria;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to GONFIA FABIO

La presente determinazione, in conformità al principio di pubblicità degli atti e di trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dal 23-11-15 al 07-12-15.

Montone, lì

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI MONTONE

Provincia di Perugia

Piazza Fortebraccio n. 3 - 06014 Montone (PG)

Tel. 075/9307019 - Fax 075/930712 E-mail: ragioneria@montone.org

II° SETTORE AREA CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA



Allegato "A"

Montone li, novembre 2015

Prot. n° _____

CIG n° 6454799CA1

Spett.le Compagnia di Assicurazione

RACCOMANDATA A/R

LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE

COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO "A LOTTO UNICO" DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL COMUNE DI MONTONE – CIG 6454799CA1

Stazione appaltante: Comune di MONTONE (PG)

Sede legale: Piazza Fortebraccio n. 3 – 06014 MONTONE (PG)

Punti di contatto: rag. Gonfia Fabio

Telefono 075 9307019 int. 4 fax 075 9307121

E-mail RUP: ragioneria@montone.org

E-mail per comunicazioni relative alla gara: ragioneria@montone.org

Indirizzo internet: www.comunemontone.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso Ufficio ragioneria Rag. Gonfia Fabio tel. 075 9307019 int. 4.

Il Responsabile del procedimento della Stazione Appaltante: Rag. Gonfia Fabio - Responsabile Area Contabile.

1. OGGETTO

In esecuzione alla determinazione a contrarre n. 317 del 30/10/2015, si invita Codesta Spett.le Compagnia di Assicurazione a presentare offerta per la fornitura dei servizi assicurativi "**a lotto unico**", in ottemperanza all'Art.125, D.Lgs. 163/2006, secondo la procedura del "cottimo fiduciario". Di seguito il riepilogo dei rischi:

- A) RCT/RCO
- B) RC PATRIMONIALE
- C) TUTELA LEGALE
- D) INFORTUNI CUMULATIVA
- E) CVT DIPENDENTI IN MISSIONE
- F) ELETTRONICA
- G) INCENDIO
- H) RCA e CVT a LIBRO MATRICOLA
- I) IMPIANTO FOTOVOLTAICO

IL LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO sono le strutture e ambiti territoriali in cui viene svolta l'attività dell'ente Comune di Montone.

CATEGORIA DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE:

Servizi assicurativi relativi all'attività istituzionale dell'ente, di cui agli Artt.20 e 21 , all'**Allegato IIA cat 06** del Dlgs 163/2006 NUTS ITD43

2. DURATA

L'affidamento del servizio avrà durata di anni 3 (**tre**) dalle ore 24:00 del **31/12/2015** alle ore 24:00 del **31/12/2018**. Ricorrenza annuale dei contratti il **31/12** di ciascuna annualità.

La risoluzione consensuale può essere posta in essere dalle Parti ogni qualvolta l'Assicurato e l'Assicuratore, di comune accordo, giungano alla conclusione, per una qualunque ragione o opportunità, di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in essere.

La risoluzione per inadempimento viene posta in essere dalla Compagnia quando l'Assicurato non paga il premio dovuto. In tale ipotesi la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (Art.1901 cc). Perdurando il mancato pagamento il contratto viene ritenuto risolto di diritto senza mora o penalità alcuna a carico dell'Assicurato.

Alla scadenza del 31/12/2018 il contratto di appalto non potrà essere rinnovato.

A garanzia della necessaria continuità dell'erogazione del servizio La Compagnia Assicuratrice aggiudicataria si impegna a concedere una **proroga temporanea** del contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto, purché la richiesta della Stazione Appaltante avvenga con un preavviso non inferiore ai 30 giorni.

3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo lordo stimato dell'affidamento dei servizi (comprensivo di accessori e ogni imposta od onere), per tutta la durata del triennio, è pari ad **€ 75.900,00** così suddiviso (**l'importo lordo previsto per singolo RISCHIO non costituisce base d'asta ma solo importo indicativo di riferimento**)

| Rischi | Importo lordo annuo | Importo lordo complessivo – intero periodo contrattuale |
|--------------------|---------------------|---|
| A) RCT/RCO | € 8.000,00 | € 24.000,00 |
| B) RC PATRIMONIALE | € 3.000,00 | € 9.000,00 |

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| C) TUTELA LEGALE | € 3.500,00 | € 10.500,00 |
| D) INFORTUNI CUMULATIVA | € 1.000,00 | € 3.000,00 |
| E) CVT DIPENDENTI IN MISSIONE | € 2.000,00 | € 6.000,00 |
| F) ELETTRONICA | € 1.000,00 | € 3.000,00 |
| G) INCENDIO | € 2.800,00 | € 8.400,00 |
| H) RCA e CVT a LIBRO MATRICOLA | € 2.500,00 | € 7.500,00 |
| I) IMPIANTO FOTOVOLTAICO | € 1.500,00 | € 4.500,00 |

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Importo complessivo (lotto unico - tutti i Rischi) annuo lordo (comprensivo di accessori e ogni imposta od onere): € 25.300,00=

4. PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, NORMATIVA APPLICABILE

Cottimo fiduciario a lotto unico con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo complessivo annuo lordo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. A pena di esclusione l'offerta dovrà riguardare tutte le sopracitate polizze assicurative, non sono ammessi frazionamenti e/o offerte parziali. Non sono altresì ammesse offerte condizionate e/o modificate rispetto ai capitolati di polizza.

Non sono ammesse offerte pari o superiori all'importo complessivo posto a base di gara per il lotto unico.

La procedura riguarda un appalto di servizi di cui all'allegato II del d.lgs 163/2006 e pertanto è regolata dal medesimo e dal relativo regolamento di attuazione (DPR 207/2010), dagli atti di gara e dal D.lgs 209/2005 se ed in quanto compatibili con il codice dei contratti, dal codice civile

5 EFFICACIA E VALIDITA' DELL'OFFERTA

Il Servizio assicurativo ha efficacia con la sottoscrizione del contratto. Ogni spesa contrattuale di legge sarà a carico della Compagnia aggiudicataria. L'offerta presentata dalla compagnia assicuratrice concorrente costituisce proposta contrattuale irrevocabile e vincola la stessa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INFORMAZIONI

La documentazione di gara, di seguito indicata, sarà inviata a ciascuna Compagnia tramite posta elettronica certificata e posta ordinaria (raccomandata) e pubblicata sul sito internet della Stazione Appaltante www.comunemontone.it – Sezione – Bandi e Gare

Documenti di gara:

- a) Lettera di invito;
- b) Disciplinare;
- c) Capitolati Speciali di Appalto + Questionario Impianto Fotovoltaico;
- d) ALLEGATO 1 – Dichiarazione di partecipazione;
- e) ALLEGATO 2 - dichiarazione sostitutiva requisiti generali;
- f) ALLEGATO 3 – dichiarazione sostitutiva integrativa all'istanza di partecipazione;
- g) ALLEGATO 4 - dichiarazione sostitutiva integrativa all'istanza di partecipazione;
- h) ALLEGATO 5 – modello GAP;

- i) ALLEGATO 6 – offerta economica (scheda di quotazione);
- j) ALLEGATO 7 – elenco analitico veicoli;
- k) ALLEGATO 8 – situazione sinistri complessiva (tutti i rischi);
- l) ALLEGATO 9 - Protocollo di legalità.

Le comunicazioni delle Compagnie concorrenti alla Stazione appaltante saranno inoltrate tramite **fax al n. 075 9307121** o tramite posta certificata all'indirizzo fabio.gonfia@pec.montone.org all'attenzione dei punti contatto indicati alla voce "stazione appaltante" esplicitando in oggetto la dicitura "Richiesta chiarimenti. Cottimo fiduciario per affidamento servizi assicurativi". Le richieste di informazioni inoltrate telefonicamente non potranno trovare accoglimento.

Le risposte di chiarimento verranno rese note, con effetto di notifica a tutti gli operatori concorrenti, con pubblicazione sul profilo di committente www.comunemontone.it Sezione – Bandi e Gare qualora la richiesta sia pervenuta in tempo utile. Nessun altro tipo di risposta verrà fornito ai richiedenti.

Resta ad esclusivo carico degli offerenti la consultazione del predetto sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento della gara al fine di verificare l'eventuale presenza di chiarimenti e comunicazioni poiché le risposte fornite dalla Stazione Appaltante costituiscono legge speciale della presente procedura.

7 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO.

In rate annuali. Ogni altra modalità di pagamento è regolata dai capitolati di gara. Al pagamento verrà fatto fronte con fondi correnti di bilancio.

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs 136/2006 che siano:

- iscritti all'albo delle imprese di assicurazione istituito presso l'ISVAP per i rami assicurativi oggetto della procedura ed in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per i medesimi rami ovvero di equivalente autorizzazione per le imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea
- in possesso dei seguenti requisiti generali:

1) Iscrizione alla Camera di commercio, o registro equipollente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ex art 39 del D.Lgs. 163/06 s.m.i;

2) L'insussistenza delle condizioni di cui all'art 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i (indicare espressamente le condizioni);

3) Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle normative vigenti.

4) inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – c. 14 – L. n. 383/2001 e s. m. ed i. , senza che il relativo periodo di emersione sia concluso

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti d'ordine generale di cui ai punti precedenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 DPR 445/2000.

A condizione che venga offerta la copertura del 100% dei rischi posti a gara, si intende ammessa la coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile, e la partecipazione di imprese raggruppate (R.T.I.) o raggruppande, con l'osservanza della disciplina degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

In caso di coassicurazione i requisiti richiesti al successivo punto 9 dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti alla coassicurazione e le stesse, in deroga a quanto previsto nell'art. 1191 del Codice Civile, devono attestare espressamente la sussistenza di un vincolo di responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La Compagnia Delegataria dell'appalto dovrà detenere almeno il 40% di ciascun rischio preso singolarmente, ferma la copertura del 100% del rischio.

In caso di RTI i requisiti richiesti al successivo punto 9. dovranno essere posseduti dal RTI nel suo insieme, fermo restando che ciascun componente del RTI dovrà comunque possedere singolarmente almeno i requisiti ivi esplicitati.

La Compagnia capogruppo-mandataria dovrà inoltre detenere una quota minima del 40% mentre a ciascuna delle mandanti è richiesta una quota minima del 10%, ferma la copertura del 100% del rischio.

La partecipazione alla gara in forma singola o associata, anche nel caso di coassicurazione, preclude la partecipazione, in altra forma o qualità, della medesima impresa alla gara. La presentazione – da parte della medesima compagnia – di più offerte comporta, pertanto, l'esclusione di tutte tali offerte; l'esclusione opera anche nei confronti delle altre associate.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai fini di cui al predetto art. 38, comma 1, lettera m-quater) i concorrenti allegano alternativamente:

- a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante al medesimo lotto oggetto della procedura;
- b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; **tale dichiarazione è corredata dai documenti, inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.**

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione della composizione dell'ATI o consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.

Sono ammesse imprese stabilite in altri paesi appartenenti all'Unione Europea alle condizioni previste dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le compagnie assicurative interessate a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire, **pena l'esclusione**, un plico perfettamente chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della stessa o persona autorizzata ad impegnare la Compagnia mediante procura speciale, recante all'esterno la ragione sociale, l'indirizzo, il recapito telefonico ed il fax per eventuali comunicazioni, nonché la seguente dicitura **«COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO “A LOTTO UNICO” DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AL COMUNE DI MONTONE – CIG 6454799CA1 – CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA – NON APRIRE»**.

Il **plico d'invio** può essere inoltrato a mezzo posta raccomandata, posta celere, corriere e **dovrà pervenire a questa Stazione Appaltante tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 del 16/12/2015, all'Ufficio Protocollo generale dell'Ente Stazione appaltante ubicato all'indirizzo di cui al punto 1, nell'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00). Farà fede la data e l'ora indicato degli estremi della protocollatura.**

Entro il predetto termine perentorio è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 (sabato, domenica e giorni festivi esclusi) presso il medesimo ufficio. In tal caso la Compagnia concorrente dovrà farsi rilasciare dall'Ufficio Protocollo l'attestato di ricezione mediante timbro e firma sulla fotocopia della facciata del Plico di invio che reca l'identificazione della Compagnia e gli estremi della protocollatura.

Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non dovesse giungere alla Stazione Appaltante in tempo utile. La Stazione Appaltante declina altresì ogni responsabilità in ordine ai disguidi di qualsiasi natura che impediscano il recapito entro il termine predetto.

Si precisa di conseguenza che ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l'ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione.

Non si darà corso all'apertura delle buste sulle quali non sia stata apposta l'indicazione del mittente e la scritta relativa al contenuto. E' altresì motivo di esclusione dell'offerta la non integrità del plico ed altre irregolarità nella sua chiusura, salvo che non sia comunque garantita la segretezza dell'offerta.

All'interno del plico il concorrente dovrà inserire, sempre **a pena di esclusione**, due buste perfettamente chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

- **busta A**, recante all'esterno la dicitura **"Documentazione Amministrativa"** e contenente la documentazione di cui al successivo art. 9.1;
- **busta B**, recante all'esterno la dicitura **"Offerta Economica"**, nelle modalità di cui al successivo art. 9.2.

9.1 Contenuto della busta A, recante all'esterno la dicitura «documentazione amministrativa»

La **BUSTA A** recante all'esterno la dicitura **"Documentazione amministrativa"**, perfettamente chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, sempre **a pena di esclusione dalla gara**, la documentazione di seguito indicata:

- a) L'Istanza di partecipazione (ALLEGATO 1)** in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dall'impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea procura notarile in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante:

La partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi assicurativi in qualità di compagnia di assicurazione, con indicazione della partecipazione in forma singola, in RTI o in coassicurazione. In caso di RTI dovranno essere indicate anche la compagnia capogruppo/mandataria e le compagnie mandanti, con le relative quote di copertura del rischio. In caso di coassicurazione dovranno essere indicate la compagnia delegataria e le compagnie deleganti, con le relative quote di copertura del rischio.

- b) La dichiarazione sostitutiva requisiti generali (ALLEGATO 2)** in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dall'impresa offerente (in tal caso è necessario produrre idonea procura notarile in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con

allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante:

- 1) L'insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, con l'indicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, anche delle eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;

N.B.:

- le dichiarazioni di cui al presente punto, con specifico riferimento alle cause di esclusione indicate all'art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono essere rese, **a pena di esclusione dalla gara**, per conto di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (**ALLEGATO 3**);

- le dichiarazioni di cui al presente punto, con specifico riferimento alle cause di esclusione indicate all'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. devono essere rese, **a pena di esclusione dalla gara**, anche dai cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (**ALLEGATO 4**).

- 2) L'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa di Assicurazione ovvero, in caso di sede all'estero, l'iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione con dichiarazione che "l'impresa non si trova in stato di fallimento/liquidazione coatta/amministrativa amministrazione controllata/ concordato o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese in cui è stabilita, alla data della presentazione dell'offerta gara e di non aver in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale";
- 3) Il possesso dell'autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero dell'Industria) o dell'ISVAP all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione;
- 4) Di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m.i. oppure di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e s.m.i. dando però atto che gli stessi si sono conclusi;
- 5) Di aver realizzato una raccolta premi nel "Totale Ramo Danni", negli esercizi 2012/2013/2014, per una cifra non inferiore a € 300.000.000,00 per singola annualità.

In caso di RTI la Capogruppo dovrà possedere detto requisito nella misura minima del 40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso del medesimo requisito ciascuna nella misura minima del 10%, fermo il possesso dell'intero requisito in capo al RTI. Per le rappresentanze e le controllate italiane di Compagnie aventi sede nell'UE i limiti di cui al punto precedente devono intendersi riferiti ai premi raccolti dalla rappresentata o controllante.

In caso di coassicurazione, il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese partecipanti alla coassicurazione.

- 6) Di aver espletato nel triennio 2012/2013/2014 almeno due servizi assicurativi inerenti gli specifici lotti per cui si presenta offerta, per ciascuna annualità, presso enti pubblici o privati con indicazione del periodo e del destinatario.

In caso di RTI tale requisito potrà essere posseduto almeno dalla Mandataria/Capogruppo. In caso di coassicurazione, il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese partecipanti alla coassicurazione.

- 7) Di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare, capitolati, scheda di quotazione) e di accettarne incondizionatamente e senza alcuna riserva l'intero contenuto, pena la nullità dell'offerta.

- 8) Di sollevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente l'utilizzo delle informazioni fornite nell'ambito della presente procedura per finalità di accesso agli atti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il Concorrente, ai sensi del medesimo art. 13, può anche indicare, motivandole e comprovandole adeguatamente, le eventuali specifiche informazioni escluse dal diritto di accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

- 9) l'impegno dell'Impresa a fornire, dietro richiesta del Contraente, informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati:

- numero sinistri denunciati;
- numero sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo a riserva);
- numero sinistri liquidati (con l'indicazione dell'importo a riserva);
- numero sinistri senza seguito.

In caso di R.T.I. o di coassicurazione l'onere incombe in capo alla Società mandataria/delegataria.

- 10) Che, in caso di aggiudicazione, pena la decadenza, l'Impresa istituirà, se non già presente, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, un Ufficio Sinistri nell'ambito del territorio della Provincia di Perugia, in alternativa, struttura idonea alla gestione dei sinistri. In caso di R.T.I. o di coassicurazione l'onere incombe in capo alla Società mandataria/delegataria.

IMPORTANTE: Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o di coassicurazione, la dichiarazione sostitutiva requisiti generali al presente punto b), dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante, salvo le dichiarazioni di cui ai punti 9, e 10 che dovranno essere rese solo dall'impresa mandataria/delegataria

- c) Ricevuta o titolo comprovante la costituzione della **Cauzione provvisoria**, secondo una delle modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., **di € 1.518,00** pari al 2% dell'importo complessivo lordo riferito all'intero periodo contrattuale. L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50%, nel caso sussista il presupposto ed alle condizioni di cui al comma 7 art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Per dimostrare la sussistenza di detto presupposto, il concorrente dovrà produrre, **a pena di esclusione**, la copia della certificazione di qualità che consente di fruire del beneficio di riduzione della cauzione. In caso di Raggruppamento temporaneo di cui all'art. 34, comma 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la riduzione della garanzia è consentita solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento possiedono il requisito di cui al suddetto art. 75 c. 7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, con le modalità previste dall'art. 75 comma 9 del

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

La garanzia sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante in caso di:

- mancata produzione, da parte della compagnia assicuratrice aggiudicataria in via provvisoria, della documentazione richieste successivamente alla gara nei termini indicati dalla stazione appaltante;
- mancata sottoscrizione del contratto per volontà della compagnia assicuratrice aggiudicataria nei termini previsti;
- mancata costituzione della garanzia definitiva

In caso di Coassicurazione/RTI non ancora costituito tale documentazione dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento/coassicurazione e sottoscritta dalla Capogruppo/Mandataria; in caso di RTI già costituito la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo in nome e per conto delle mandanti.

In caso di fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da istituto bancario o da compagnie di assicurazione, regolarmente autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni, oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i. che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle garanzie ed in possesso di autorizzazione Ministeriale, conforme allo Schema Tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123 ed alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4-5-6-8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la garanzia dovrà riportare espressamente, **pena l'esclusione**, le seguenti prescrizioni:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., volendo ed intendendo il fidejussore restare obbligato in solido con l'impresa;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- impegno del fidejussore a versare l'importo della cauzione al Comune di Montone dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta medesima;
- impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risulti aggiudicatario;
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, data da individuarsi per tutti i concorrenti nell'ultimo giorno utile per la presentazione dell'offerta.
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per il periodo di 90 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta di questa Amministrazione nel corso della procedura.

N.B. Nel caso di fideiussione assicurativa il soggetto concorrente ed il soggetto fideiussore non possono coincidere.

d) Modello GAP, debitamente compilato, timbrato e firmato (**ALLEGATO 5**). In caso di coassicurazione/raggruppamento il modello Gap dovrà essere reso da tutte le Imprese partecipanti.

e) Eventuale idonea Procura Speciale notarile in originale conferita al soggetto firmatario dal legale rappresentante della Compagnia.

f) Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese: nel caso di **RTI già costituita**, è onere inserire nella busta A il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica; nel caso di **RTI da costituirsi** l'impegno, invece, che in caso di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all'impresa qualificata

come mandataria, da indicarsi, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

- g) **Referenze Bancaria** nel numero minimo di due, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati che attestino che la Compagnia assicuratrice è in possesso della capacità economico-finanziaria adeguata per l'esecuzione dell'appalto: In caso di raggruppamenti o coassicurazione ciascuna compagnia deve presentare almeno due preferenze.
- h) **Estremi del PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPASS – **allegare Modello**.
- i) **Protocollo di Legalità** timbrato e firmato per esteso per accettazione su ciascun foglio dal Titolare o Legale Rappresentante del soggetto o dei soggetti concorrenti (*tutti i Titolari/Rappresentanti Legali di ciascun partecipante nel caso di Raggruppamenti Temporanei o consorzi Ordinari o Coassicurazione*)

9.2 Contenuto della busta B, recante all'esterno la dicitura «offerta economica»

La **BUSTA B** recante all'esterno la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**", perfettamente chiusa, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, lo Schema di offerta (**ALLEGATO 7**).

Lo schema di cui sopra, appositamente predisposto per la formulazione dell'offerta economica, dovrà essere debitamente compilato in tutte le parti e sottoscritto dal legale rappresentante della società o da procuratore fornito dei poteri necessari – con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore, nonché eventuale procura ove tale soggetto sia diverso da quello indicato nella documentazione amministrativa.

L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere; nel caso di discordanza prevarrà l'offerta indicata in lettere. In caso di difformità tra le offerte parziali e quella totale si terrà fisso il valore di quest'ultima provvedendo a correggere gli importi parziali in modo proporzionale.

L'offerta economica potrà essere espressa con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. In presenza di due o più offerte valide uguali, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta complessiva. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando e nel capitolato, con rinuncia ad ogni eccezione. Si precisa che saranno dichiarate nulle quelle offerte che contengono riserve, condizioni e pattuizioni accessorie unilaterali, che siano comunque espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di terzi e che oltre il termine fissato non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del concorrente o procuratore autorizzato a norma di legge. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o riparto di coassicurazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento / riparto di coassicurazione.

10. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA E CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

Nel giorno 16/12/2015 alle ore 15.30 il Presidente della Commissione, constatata la regolare costituzione della Commissione stessa, dichiarerà aperta la seduta pubblica.

Saranno ammessi ad assistere alla/alle seduta/e di gara, relative all'apertura dei plichi contenenti i documenti amministrativi e le offerte economiche, i legali rappresentanti o i procuratori muniti di apposita delega o procura. Le persone che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione a presenziare in nome e per conto della compagnia concorrente non potranno ottenere di verbalizzare le loro dichiarazioni.

Il Presidente procederà all'esame dei plichi pervenuti al fine di verificare che gli stessi siano stati resi secondo le modalità previste nel presente disciplinare di gara. Procederà quindi all'esclusione degli eventuali plichi difformi e/o pervenuti oltre il termine indicato per la presentazione delle offerte.

La Commissione, aperti i plichi, escluderà i concorrenti che non abbiano presentato i documenti e le dichiarazioni richiesti a pena di esclusione dagli atti di gara ed ammetterà alla fase successiva della gara i concorrenti che hanno presentato idonea documentazione.

La Commissione, nella medesima seduta o in seconda seduta pubblica (riguardo alla quale sarà data opportuna comunicazione sul profilo del committente), procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche al fine di verificare la conformità, formale e sostanziale, a quanto richiesto nel presente Disciplinare e nei C.S.A. La Commissione potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa in conformità alle disposizioni dell'art. 206 e dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., anche con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In presenza di offerte anomale o comunque ritenute incongrue in base ad elementi specifici si procederà ai sensi degli artt. 87 e 88 del del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L'impresa che avrà formulato la migliore offerta ritenuta congrua, in base a quanto precedentemente indicato, sarà provvisoriamente designata quale aggiudicataria.

Ad aggiudicazione definitiva ed ai fini dell'efficacia della stessa l'Amministrazione provvederà ad effettuare sul concorrente primo classificato e sul secondo classificato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Il Comune di Montone si riserva in ogni caso la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola offerta;
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto, così come disposto dall'art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. senza che i concorrenti possano sollevare qualsivoglia diritto e/o pretesa risarcitoria volta al pagamento di danni e/o indennizzi. In questo caso si procederà secondo quanto previsto al punto 2 del presente disciplinare prorogando in via temporanea le polizze in essere. Nel caso di gara deserta il Comune di Montone si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 57 commi 1 e 2 lett. a) del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

In ogni caso si precisa che la presentazione dell'offerta e la richiesta dei documenti di cui al presente Disciplinare non vincola il Comune di Montone né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della presente procedura di gara che il Comune medesimo si riserva di sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento per valutazioni di propria convenienza.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 s.m.i., l'impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà produrre, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, **cauzione definitiva** nella misura del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale di aggiudicazione, salva l'applicazione dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

11. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Viene espressamente vietato il subappalto dei servizi anche parziale. Altresì L'aggiudicatario deve eseguire in proprio il contratto, l'eventuale atto di cessione è nullo.

12 ONERI DELLA SICUREZZA:

Il servizio di cui trattasi, per le sue caratteristiche, esclude l'esistenza di interferenze che giustificano la redazione del DUVRI da parte dell'ente e la previsione di oneri della sicurezza da interferenze.

Per tutti gli altri rischi, resta immutato l'obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi dell'attività svolta. I prezzi offerti dovranno tenere conto degli oneri derivanti da tali obblighi.

13. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO. OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA CONCORRENTE AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DEL SERVIZIO.

La Compagnia aggiudicataria provvisoria dovrà provvedere a consegnare alla Stazione appaltante, entro i termini fissati dalla Stazione appaltante stessa, ogni qual si voglia documentazione-attestazione prevista dal presente invito e dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e i dati necessari alla stazione appaltante per la richiesta del DURC.

Dovrà inoltre rispondere, alla data e nel luogo fissati dalla Stazione appaltante, alla convocazione per la stipula del contratto.

La mancata ottemperanza da parte della Compagnia Impresa aggiudicataria provvisoria agli adempimenti suddetti comporta da parte della Stazione appaltante la revoca dell'affidamento provvisorio.

Fermo restando in capo alla stazione appaltante il diritto di pretendere il risarcimento del danno, questa aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatta comunque salva la discrezionalità di cui al precedente punto 10.

14. STIPULA DEL CONTRATTO.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con registrazione in caso d'uso e spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante ed in tale sede dovrà fornire i dati richiesti dalle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

15. PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- I requisiti di ordine generale ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, purché valida, accettabile e conveniente sul piano economico.
- Le offerte dovranno rimanere valide per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di presentazione.
- Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante potrà invitare i concorrenti a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate, nonché ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli a campione a comprova della veridicità di quanto autodichiarato in sede di gara.
- Sarà resa notizia delle esclusioni e degli esiti di gara ai sensi di Legge.

- I concorrenti non potranno chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata in sede di offerta.
- Per ogni controversia o contestazione è competente il Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente.
- Ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche alla documentazione di gara e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie a causa di meri errori materiali. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.comunemontone.it.

16. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie ed i dati relativi al Comune di Montone, comunque venuti a conoscenza della compagnia aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente affidamento, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte della stessa Compagnia o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione del Comune di Montone .

La compagnia aggiudicataria in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dal Comune di Montone .
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

17. TUTELA DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. "codice in materia di protezione dei dati personali", il Comune **di Montone** tratterà i dati forniti dalle imprese concorrenti ai soli fini della partecipazione alla presente procedura aperta e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni indicate dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; i dati forniti dal concorrente aggiudicatario saranno acquisiti ai fini della stipula delle polizze per l'adempimento degli obblighi legali connessi oltre che per la gestione e per l'esecuzione amministrativa delle stesse.

In particolare si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

3. il conferimento dei dati è rappresenta un onere per l'impresa concorrente, relativamente all'applicazione delle regole per la partecipazione alla procedura poste dal presente Disciplinare di gara;

4. il titolare del trattamento è il Comune **di Montone** ;

5. responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Contabile Rag. Gonfia Fabio.

18. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La presente procedura ad evidenza pubblica e i relativi contratti soggiacciono alla normativa di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e alla Legge Regionale Umbria n. 3/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(GONFIA Fabio)


ALLEGATO 1

Istanza di partecipazione

(Da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)

Spett. le
COMUNE DI MONTONE
Piazza Fortebraccio n. 3
06014 MONTONE (PG)

OGGETTO: cottomo fiduciario per l'affidamento di servizi assicurativi a "Lotto Unico" relativi ai beni ed alle attività del Comune di Montone.

In riferimento alla gara di cui in oggetto, la sottoscritta impresa
_____ con sede legale nel Comune di _____
Prov. _____ Via/P.zza _____ codice fiscale _____,
partita IVA _____, nella persona del legale rappresentante/Procuratore
Speciale: _____ nato a _____ il _____,
residente in _____, Via/Piazza _____

Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni in merito alla gara:

Via/P.zza _____ Cap. _____ Comune di _____
Prov. _____ telefono n. _____ Fax n. _____
_____ espressamente autorizzando la Stazione Appaltante a servirsi
anche esclusivamente di tale mezzo ai fini di cui all'art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

DICHIARA

1) di partecipare alla gara per l'affidamento dei servizi assicurativi "a Lotto Unico" del Comune di Montone per i seguenti Rischi:

- A) **RCT/RCO**
- B) **RC PATRIMONIALE**
- C) **TUTELA LEGALE**
- D) **INFORTUNI CUMULATIVA**
- E) **CVT DIPENDENTI IN MISSIONE**
- F) **ELETTRONICA**
- G) **INCENDIO**
- H) **RCA e CVT a LIBRO MATRICOLA**
- I) **IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

☐ come impresa singola;

ovvero

- ☐ in raggruppamento temporaneo di imprese con le seguenti imprese:
- impresa capogruppo mandataria:

quota di partecipazione al rischio:.....%

- impresa mandante:
quota di partecipazione al rischio:.....%

ovvero

- ☐ in coassicurazione con le seguenti imprese:
- RISCHIO A):
- impresa delegataria:
quota di partecipazione al rischio:.....%
- impresa delegante:
quota di partecipazione al rischio:.....%
- RISCHIO B)
- impresa delegataria:
quota di partecipazione al rischio:.....%
- impresa delegante:
quota di partecipazione al rischio:.....%
- RISCHIO C)
.....

Data _____

IMPRESA MANDATARIA/DELEGATARIA

IMPRESE MANDANTI/COASSICURATRICI

(La firma deve essere autenticata o, in alternativa, allegare fotocopia del documento di identità di chi firma)

N.B.: CANCELLARE SITUAZIONI CHE NON INTERESSANO.

ALLEGATO 2

Schema dichiarazioni sostitutive requisiti generali

(Da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)

Spett. le
COMUNE DI MONTONE
Piazza Fortebraccio n. 3
06014 MONTONE (PG)

OGGETTO: Cottimo fiduciario per l'affidamento di servizi assicurativi a "Lotto Unico" relativi ai beni ed alle attività del Comune di Montone.

In riferimento alla gara di cui in oggetto, la sottoscritta impresa _____ con sede legale nel Comune di _____
Prov. _____ Via/P.zza _____ codice fiscale _____,
partita IVA _____, nella persona del legale rappresentante/Procuratore
Speciale: _____ nato a _____ il _____, residente
in _____, Via/Piazza _____

DICHIARA

- 1) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e precisamente (***nei casi in cui ricorrono barrare le caselle d'interesse***):

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) ☐ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, consapevole che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,

ovvero

- ☐ di aver riportato le sotto elencate condanne, ivi incluse quelle per le quali ha beneficiato della non menzione:

.....
.....
.....
.....
.....;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell' Osservatorio;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell' esecuzione delle prestazioni affidate da codesta Spett.le Stazione Appaltante, e di non aver commesso errore grave nell' esercizio della propria attività professionale;

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (oppure: secondo la legislazione dello Stato nel quale questa impresa è stabilita);

h) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell' Osservatorio;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

- l) ☐ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n° 68/99, in quanto impresa che occupa non più di 15 dipendenti, o da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

ovvero

- ☐ di essere in regola con le norme di cui alla legge n° 68/99, in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure che occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

- m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i

provvedimenti interdettivi di cui all' art. 36 bis, comma 1, del DL 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006;

m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell' attestazione SOA da parte dell' Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

m-ter) che, - qualora vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL 152/91, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/91 - non ha ommesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 689/81;

m-quater) ☐ che l'impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla procedura riguardante il medesimo lotto, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;

ovvero

☐ che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto rispetto al/ai seguente/i partecipante/i alla procedura riguardante il medesimo lotto:

.....
.....
.....

e che la situazione di controllo o la relazione non comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, come da documentazione allegata in separata busta chiusa presentata in sede di offerta;

2) di essere iscritto alla CC.I.AA. di dal con il numero, quale Impresa di Assicurazione per l'esercizio delle assicurazioni nel ramo, e che la stesa Impresa non si trova in stato di fallimento/liquidazione coatta/amministrativa amministrazione controllata/ concordato o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese in cui è stabilita, alla data della presentazione dell'offerta gara e di non aver in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;

3) di possedere l'autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive (ex Ministero dell'Industria) o dell'ISVAP all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione;

4) ☐ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001;

ovvero

☐ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001 dando però atto che gli stessi si sono conclusi;

(barrare la casella di interesse)

- 5) di aver realizzato una raccolta premi nel “Totale Ramo Danni”, negli esercizi 2012/2013/2014, pari a € 300.000.000,00 per singola annualità;
- 6) di aver espletato i seguenti servizi assicurativi, prestati nel ramo per cui si presenta offerta presso enti pubblici o privati negli esercizi 2012/2013/2014:
- a. Servizio prestato presso.....per il periodo.....per l'importo di €.....
 - b. Servizio prestato presso.....per il periodoper l'importo di €.....
 - c. Servizio prestato presso.....per il periodoper l'importo di €.....
 - d. Servizio prestato presso.....per il periodoper l'importo di €.....
 - e. Servizio prestato presso.....per il periodoper l'importo di €.....
 - f. Servizio prestato presso.....per il periodoper l'importo di €.....
- 7) di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, capitolato/i, scheda/e di quotazione) e di accettarne incondizionatamente e senza alcuna riserva l'intero contenuto;
- 8) di sollevare il Comune di Montone da qualsiasi responsabilità inerente l'utilizzo delle informazioni fornite nell'ambito della presente procedura per finalità di accesso agli atti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il Concorrente, ai sensi del medesimo art. 13, può anche indicare, motivandole e comprovandole adeguatamente, le eventuali specifiche informazioni escluse dal diritto di accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali:
.....
.....
.....
- 10) l'impegno dell'Impresa a fornire, dietro richiesta del Contraente, una informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati:
- numero sinistri;
 - anno di accadimento;
 - importo pagato;
 - importo riservato;
- In caso di R.T.I. o di coassicurazione l'onere incombe in capo alla Società Mandataria/Delegataria.
- 11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, pena la decadenza, ad istituire, se non già presente, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, di un Ufficio Sinistri nell'ambito del territorio della Provincia di Perugia o, in alternativa, di struttura idonea alla gestione dei sinistri;

12) di indicare, per le finalità di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e alla Legge Regionale Umbria n. 3/2010 e s.m.i., il seguente numero di conto dedicato di cui si avvarrà per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto.

Codice IBAN:

13) ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere informato e di prestare espressamente il relativo consenso a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....., li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e sottoscrizione in originale)

N.B.:

- 1) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la firma del dichiarante deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- 2) Qualora l'istanza sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata idonea procura notarile, presentata in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- 3) Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese (RTI) o di coassicurazione, la presente istanza dovrà essere resa da ogni singola impresa partecipante, salvo le dichiarazioni di cui ai punti 10, e 11 che dovranno essere rese solo dall'impresa mandataria/delegataria.

ALLEGATO 3

Schema dichiarazioni sostitutive di certificazione, integrative alla dichiarazione di partecipazione al cottimo fiduciario

(Da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)

Spett. le
COMUNE DI MONTONE
Piazza Fortebraccio n. 3
06014 MONTONE (PG)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

in qualità di _____ della _____

avente sede in _____ via _____

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

ATTESTA

➤ che gli **amministratori muniti di rappresentanza** della società sono i Signori:

| Nome/cognome | Data di nascita | Comune di nascita | Qualifica |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DICHIARA

- l'assenza a proprio carico ed a carico dei soggetti sopramenzionati, di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- l'assenza a proprio carico ed a carico dei soggetti sopramenzionati di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla

moralità professionale ovvero per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18,

N.B. In alternativa, per i soggetti interessati dovranno essere dichiarate obbligatoriamente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in apposito foglio allegato alla presente le eventuali condanne, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, pena la mancata iscrizione all'elenco;

- l'assenza a proprio carico ed a carico dei soggetti sopramenzionati della circostanza di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. comunicata all'Osservatorio e pubblicata sul relativo sito.

(data) _____

(firma)¹

¹ Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la firma deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla fotocopia di vigente documento d'identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 4

Schema dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, integrative alla dichiarazioni di partecipazione al cottimo fiduciario.

(Da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa solo se ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente)

Spett. le
COMUNE DI MONTONE
Piazza Fortebraccio n. 3
06014 MONTONE (PG)

Il sottoscritto

nato a _____ il _____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

con sede legale in _____

Via _____ n. _____

tel. _____ fax _____

P.IVA _____ Codice Fiscale _____

al fine di partecipare al cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività del Comune di Montone, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- 1) che i seguenti soggetti ¹ sono **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:**

| Nome/cognome | Data di nascita | Comune di nascita | Carica ricoperta |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

¹ Devono essere indicati gli Amministratori muniti di rappresentanza.

- 2) ☐ **di non essere** ☐ **di essere** (*barrare la casella di interesse*) a conoscenza, relativamente a tali soggetti, di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

Solamente se nel punto 2) il legale rappresentante ha dichiarato **di essere a conoscenza** di una delle suddette situazioni è necessario compilare anche il successivo punto 3):

- 3) che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(data) _____

(firma del legale rappresentante) ²

² Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la firma del dichiarante deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

MODELLO G.A.P.**(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)**

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| _____ Nr. Ordine Appalto | _____ Lotto/Stralcio | _____ Anno |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|

| | |
|---|---------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">IMPRESA PARTECIPANTE</div> _____ Partita IVA (*) | |
| _____ Ragione Sociale (*) | |
| _____ Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa | _____ Prov. (*) |
| Sede Legale (*): _____ CAP/ZIP: _____ _____ | |
| Codice attività (*) _____ Tipo impresa (*) _____ Singola <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Raggr. Temporaneo Imprese <input type="checkbox"/> | |
| _____ Volume Affari | _____ Capitale sociale |
| _____ Tipo Divisa: Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/> | |

| | |
|---|---------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">IMPRESA PARTECIPANTE</div> _____ Partita IVA (*) | |
| _____ Ragione Sociale (*) | |
| _____ Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa | _____ Prov. (*) |
| Sede Legale (*): _____ CAP/ZIP: _____ _____ | |
| Codice attività (*) _____ Tipo impresa (*) _____ Singola <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Raggr. Temporaneo Imprese <input type="checkbox"/> | |
| _____ Volume Affari | _____ Capitale sociale |
| _____ Tipo Divisa: Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/> | |

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.

2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza RCT/RCO

CONTRAENTE / ASSICURATO

Comune di Montone
Piazza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (PG)
p.iva 81000430546

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza;
- per “Assicurato”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per “Società/Impresa”: la Compagnia Assicuratrice;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
- per “Subappaltatore”: la persona fisica, o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto a norma di legge l’esecuzione di una parte dei lavori;
- per “Scoperto”: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Franchigia”: parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Dipendenti”: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall’Assicurato a norma di legge.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Anche con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 c.c. l’Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- b) di non aver in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L’assicurazione si intende prestata a favore dell’Ente assicurato per l’esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad Esso istituzionalmente competono nell’ambito del proprio territorio.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali; fabbricati e loro pertinenze ovunque ubicati
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l’uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, esclusi comunque i danni derivanti dall’uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l’organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, cimiteri, macelli, mercati, campeggi;
- i) dall’esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;

- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
 - k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
 - l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
 - m) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
 - n) dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e parasanitario;
 - o) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
 - p) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni impianti e/o condutture;
 Sono compresi danni da spargimento di acqua anche qualora non vi siano rotture di tubazioni ma per cattivo funzionamento di impianti
 - q) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
 - r) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
 - s) dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico, (ferma l'esclusione di cui all'art. 16/a delle Norme di polizza) di immondizie e/o rifiuti in genere.
- La garanzia comprende inoltre:
- proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
 - l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- t) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
 - u) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.
- Si intendono comunque comprese tutte le attività e/o competenze esplicitate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto; a questo proposito, solo se tali attività e/o competenze vengano poste in essere, alla scadenza di ogni annualità assicurativa l'Ente Contraente ne darà comunicazione alla Società.
- In quest'ultima ipotesi, la Società concorderà con l'Ente Contraente le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali ed eventualmente al premio convenuto.
- Contestualmente all'emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, l'Ente Contraente è tenuto a regolare il conguaglio del premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che modifica le competenze dell'Assicurato alle condizioni concordate di premio e comunque non superiori alle tariffe vigenti

MASSIMALI

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

GARANZIA R.C.T. (art. 13 lett. a)

Massimale per sinistro

Euro 3.000.000,00

con il massimo di: Euro 3.000.000,00 per persona

GARANZIA R.C.O. (art. 13 lett. b)

Massimale per sinistro

Euro 3.000.000,00

con il massimo di: Euro 3.000.000,00 per persona

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.

NORME CONTRATTUALI COMUNI

Art.1 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadrà alle ore 24:00 del 31/12/2018, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, con ricorrenza annuale il 31/12. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Art.2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

| | |
|--------------|---|
| Art.4 | FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE |
|--------------|---|

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo .

| | |
|--------------|--|
| Art.5 | PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA |
|--------------|--|

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Art. 5-bis | REGOLAZIONE PREMIO |
|-----------------------|---------------------------|

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza - che viene inteso come premio minimo annuo comunque acquisito - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio nel periodo di riferimento.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria

| | |
|--------------|--|
| Art.6 | ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI |
|--------------|--|

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Art.7 | INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA |
|--------------|--------------------------------------|

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

| | |
|--------------|----------------------|
| Art.8 | ONERI FISCALI |
|--------------|----------------------|

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

| | |
|--------------|------------------------|
| Art.9 | FORO COMPETENTE |
|--------------|------------------------|

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Art.10 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
|---------------|-----------------------------------|

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Art.11 | RECESSO PER SINISTRO |
|---------------|-----------------------------|

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Art.12 | TRATTAMENTO DEI DATI |
|---------------|-----------------------------|

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

| | |
|-------------------|--|
| Art. 12bis | OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO |
|-------------------|--|

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE – ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza ed in particolare:

- 1) ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, comprese le attività accessorie, complementari e sussidiarie di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa od eccettuata, e ovunque realizzate nell'ambito della validità territoriale della polizza;
- 2) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore a qualsiasi titolo di fabbricati e dei relativi impianti fissi nonché di beni immobili in genere, nei quali l'attività si svolge.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

- b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 2500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

c) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

d) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

Si precisa che tutti i richiami relativi ai D.lgs 626/94 e 494/96, si intendono riferiti al D.lgs 81/2008.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. esperite ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222. o da Enti similari.

Art. 14 – Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 15 – Persone considerate terzi

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto al Contraente, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali).

Non sono considerati terzi i dipendenti del Contraente quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante

l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e USL;
- l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
- m) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- p) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 18 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 19 – Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; e ciò a parziale deroga dell'art. 16 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 20 – Responsabilità Civile personale dei dipendenti

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.

Art. 21 – Responsabilità Civile personale degli Amministratori e del segretario

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto all'articolo 13 lettera a) delle condizioni di polizza.

Art. 22 – Lavori ceduti in appalto a imprese e/o prestatori d'opera

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo comunque quanto previsto all'Art. 39.

Art. 23 – Danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori – Danni ai veicoli di terzi o amministratori

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente

Art. 24 – Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell'Assicurato.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per anno assicurativo.

Art. 25 – Danni da cedimento - Franamento del terreno

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento o franamento del terreno, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di €2.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di €150.000,00 per ogni anno assicurativo.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con il massimo di €250.000,00 per sinistro.

Art. 26 – Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e/o impianti sotterranei.

La presente estensione si intende prestata, nel limite del massimale per danni a cose e comunque fino a un massimo indennizzo di €150.000,00 per anno assicurativo.

Art. 27 – Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all'Assicurato, nonché i danni subiti da cose in consegna/custodia.

La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di €200.000,00 per anno assicurativo.

Art. 28 -Cose consegnate e non consegnate (responsabilità ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 150,00 (a deroga dell'Art.42) ed un massimo indennizzo di €2.500,00 per ogni sinistro.

Art. 29 – Persone non dipendenti dall'Assicurato che svolgono attività per conto dello stesso

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato stesso per:

- danni cagionati a terzi da dette persone;
- danni subiti da dette persone sempreché l'Assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Art. 30 – Danni da interruzione e/o sospensione di attività

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di €2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di €250.000,00 per anno assicurativo.

Art. 31 – Danni a cose in consegna – custodia – Cose di terzi traslate e sollevate

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono inoltre esclusi i danni da furto ed incendio.

La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.

La garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile del Contraente per danni a cose di Terzi, sollevate, caricate, scaricate, traslate, causati sia da fatto del Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 32 – Spargimento di acqua

L'assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condotte in genere. Restano esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

Art. 33 – Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo.

Art. 34 – Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 40;
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Art. 35 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 13/b, ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi e alla HIV.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato dichiara:

- 1 di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- 2 di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.
- 3 di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 36 – Garanzia inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 16 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di €2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di €250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 37 – Rimozione veicoli

Premesso che l'Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di €50.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

Art. 38 – Parcheggio – Autorimesse

L'assicurazione, a deroga dell'art. 16 lett. f) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici.

Art. 39 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di €500.000,00

Art. 40 – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – lavoro interinale.

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge N° 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto "all'impresa fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 41 - Prove ed esami per l'assunzione di personale

Premesso che l'Assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la propria attività può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia della presente polizza comprende la R.C.T. derivante all'Assicurato per danni cagionati o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

Art. 42 – Franchigia per sinistro

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro **500,00** per ogni sinistro, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.

La Società risarcirà integralmente i terzi per l'importo liquidato del danno senza tenere conto di detta franchigia, impegnandosi a presentare all'Ente il consuntivo dei sinistri aperti con cadenza trimestrale, unitamente alle note salienti di ogni sinistro (data di accadimento, richiedente, cenni sulla dinamica, posizione della Società in merito alla responsabilità, conclusione commentata o apposizione di riserva commentata).

Alla fine di ciascun trimestre, all'interno del periodo assicurativo annuo, la Società presenta il consuntivo dei sinistri risarciti e l'importo da versare a titolo di rimborso franchigia, che verrà calcolato richiedendo l'intero importo della franchigia per quei sinistri risarciti per una somma superiore alla stessa e l'intero importo risarcito per quei sinistri di importo inferiore alla franchigia stessa. Il contraente si impegna e si obbliga a rimborsare le somme eventualmente anticipate per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 43 – Calcolo del premio

Il premio di assicurazione – da considerarsi provvisorio/anticipato – viene calcolato in base all'importo preventivato delle retribuzioni lorde erogate a tutti i dipendenti nonché quello corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa di **Euro 320.000,00**.

Sul suddetto importo viene applicato il tasso totale (comprensivo di imposte) del ____ pro mille.

Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'Art. 5bis delle Norme Contrattuali Comuni, fermo restando che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato indicato in polizza.

| |
|---|
| CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE |
|---|

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

Art.1 Durata del contratto e proroga

Art.5 Pagamento dei premi

Art.5bisRegolazione del premio

Art. 9 Foro competente

Art. 11 Recesso per sinistro

Art. 15 Persone non considerate terze

Art. 16 Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 42 Franchigia per sinistro

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

| |
|--|
| OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010 |
|--|

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale e responsabilità Amministrativa e Contabile degli Amministratori e dei Dipendenti (Senza Garanzia "Colpa Grave")

CONTRAENTE / ASSICURATO

Comune di Montone
Piazza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (PG)
p.iva 81000430546

POLIZZA IN REGIME "CLAIMS MADE" CON RETROATTIVITA' QUINQUENNALE
(5 ANNI)

Il presente contratto è una polizza di responsabilità nella forma c.d. "claims made" con una retroattività biennale. Tale espressione, qualificante il regime temporale dell'Assicurazione, attesta che l'Assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificate alla Società per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione, purché relative a condotte poste in essere nel periodo di validità della presente polizza o nei 5 anni antecedenti.

Si richiama l'attenzione sulla disciplina di tale elemento contrattuale specificamente regolamentato all'art. 22 di polizza.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “**Polizza**”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per “**Contraente**”: il soggetto che stipula la polizza;
- per “**Assicurato**”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per “**Società/Impresa**”: La Compagnia Assicuratrice;
- per “**Premio**”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “**Indennizzo**”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “**Cose**”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “**Sinistro**”: la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- per “**Scoperto**”: la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per “**Franchigia**”: la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per “**Perdite Patrimoniali**”: il pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
- per “**Ente Pubblico**”: Ente soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, quale che sia la forma giuridica;
- per “**Colpa Grave**”: evidente e marcata trasgressione dagli obblighi di servizio o regole di condotta (compreso il rispetto delle leggi e dei regolamenti) con manifestazione di “intensa negligenza”;
- per “**Dipendente Tecnico**”: qualsiasi persona - in possesso delle abilitazioni e/o dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente per l'affidamento dell'incarico professionale svolto - alle dipendenze del Contraente, che attenga alla predisposizione e sottoscrizione del progetto, direzione e supervisione dell'esecuzione dell'opera, nonché ogni altra persona fisica che, operando in rapporto di dipendenza con l'Ente svolga attività di natura tecnica contemplate e regolamentate dalla normativa vigente in materia.

ASSICURATI

L'Assicurazione si intende prestata esclusivamente a favore delle persone identificate in polizza aventi la qualifica di Amministratore o Dirigente o Responsabile di Posizioni Organizzative, come più precisamente indicate nell'elenco allegato.

MASSIMALI

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza del massimale di **Euro 1.000.000,00** che deve intendersi quale massima esposizione della Società per:

- ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti;
- anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste pervenute ad un Assicurato o più Assicurati nello stesso anno assicurativo;
- più sinistri anche se presentati all'Assicurato in anni diversi che traggono origine da una stessa causa.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894c.c. il Contraente e/o Assicurato dichiarano:

- di non avere avuto annullato contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- di non essere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze.

NORME CONTRATTUALI COMUNI

Art.1 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadrà alle ore 24:00 del 31/12/2018, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, con ricorrenza annuale il 30/06. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Art.2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

| | |
|--------------|---|
| Art.3 | DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE |
|--------------|---|

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

| | |
|--------------|---|
| Art.4 | FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE |
|--------------|---|

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo .

| | |
|--------------|--|
| Art.5 | PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA |
|--------------|--|

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

| | |
|------------------|---------------------------|
| Art.5-Bis | REGOLAZIONE PREMIO |
|------------------|---------------------------|

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza - che viene inteso come premio minimo annuo comunque acquisito - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio nel periodo di riferimento.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria

| | |
|--------------|--|
| Art.6 | ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI |
|--------------|--|

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Art.7 | INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA |
|--------------|--------------------------------------|

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

| | |
|--------------|----------------------|
| Art.8 | ONERI FISCALI |
|--------------|----------------------|

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

| | |
|--------------|------------------------|
| Art.9 | FORO COMPETENTE |
|--------------|------------------------|

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Art.10 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
|---------------|-----------------------------------|

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Art.11 | RECESSO PER SINISTRO |
|---------------|-----------------------------|

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Art.12 | TRATTAMENTO DEI DATI |
|---------------|-----------------------------|

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

| | |
|------------------|---|
| Art.12bis | OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO |
|------------------|---|

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">SEZIONE I – GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI DEI DIRIGENTI DEI RESPONSABILI DI P.O. IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVA</p> |
|--|

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

Art. 13.1 – Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti (atti od omissioni) commessi nell'espletamento delle proprie funzioni e/o mandato, **esclusi i fatti commessi con dolo o colpa grave**.

L'assicurazione si intende prestata anche a favore dell'Ente Contraente, nel suo interesse, per fatto commesso dagli Assicurati, esclusi quelli commessi con dolo o colpa grave, e di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge.

L'assicurazione di cui al presente art. 13.1 opera solamente a seguito di accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità civile e/o amministrativa non dolosa o non gravemente colposa degli Assicurati.

Art. 13.2 L'assicurazione di cui ai precedenti punti opera anche per le perdite patrimoniali conseguenti :

- a) ad interruzioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 20% di quello previsto in polizza;
- b) a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- c) ad attività connessa all'assunzione e/o gestione del personale; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00;
- d) a multe e/o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi a seguito di errori imputabili all'Assicurato; la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00.

Art. 14 – Persone non considerate terze - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) gli Assicurati nonché chi si trova con loro nel rapporto di coniuge, genitori, figli e qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- b) il Contraente (Ente di appartenenza), la Pubblica Amministrazione e lo Stato in genere per responsabilità amministrativa e contabile in relazione a danni da loro direttamente subiti;

L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- c) danni a persone (morte e lesioni) e danni materiali di qualsiasi tipo;
- d) fatti commessi con dolo;
- e) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- f) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- g) furto, rapina o incendio;
- h) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- i) mancata, errata o insufficiente stipulazione di garanzie o assicurazioni, nonché mancato o ritardato pagamento dei relativi premi;
- j) attività svolta dall'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione, Sindaco o Revisore dei Conti di Società, Aziende od Enti, diversi dal Contraente;
- k) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati;
- l) allo svolgimento delle attività di progettazione e direzione lavori, nonché a responsabilità per varianti in corso d'opera di cui alle vigenti normative di legge in materia (D. Lgs. 163/2006, c.d. Legge Merloni e relativi Regolamenti di attuazione);
- m) mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
- n) scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e regolamenti;
- o) violazioni delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali;

Relativamente agli Amministratori di Comuni e Province (Sindaci, Presidenti, Assessori, Consiglieri) l'assicurazione non comprende altresì la responsabilità derivante da provvedimenti:

p) presi in assenza o in difformità anche ad un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile del procedimento;

q) dichiarati immediatamente eseguibili, se non trasmessi, ove previsto dalla legge, all'organo di controllo nel termine prescritto o da questi annullati.

Art. 15 – Assicurazione parziale

La garanzia relativa alla R.C. degli Amministratori si intende pienamente operante a condizione che risultino assicurati, come da elenco riportato in polizza, tutte le persone aventi tale qualifica.

In caso di sinistro, se il numero delle persone assicurabili come sopra qualificate risulti superiore rispetto a quello delle persone identificate in polizza, la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 cod. civ.

Art. 16 – Garanzia speciale prestata a favore di Dirigenti e/o responsabili di servizi

L'assicurazione comprende anche il rischio relativo all'attività di Responsabile del procedimento, nonché a quelle inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici, concessioni e/o rilascio di licenze, ferma comunque l'esclusione di cui all'art. 14 lettera l).

Questa garanzia si intende prestata con l'applicazione dello scoperto di cui all'art. 20 delle norme di assicurazione e fino alla concorrenza di un massimale pari al 30% di quello indicato in polizza.

Art. 17 – Scoperti/Franchigie

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00.

SEZIONE II

DIPENDENTI TECNICI - GARANZIA DANNI

(pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose)

Art. 18 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatosi sia durante l'esecuzione delle opere e/o lavori relativi all'attività suindicata svolta per conto dell'Ente pubblico di appartenenza, sia entro 10 anni dalla data di loro ultimazione, fermo comunque quanto previsto dall'art. "inizio e termine della garanzia"

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

L'assicurazione vale anche per i danni conseguenti a interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché comunque conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 100.000,00.

Art. 19 – Persone non considerate terze - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

L'assicurazione non vale:

- a) per i danni causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolte in proprio dallo stesso;
- b) se i lavori progettati, diretti e/o collaudati non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti;
- c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- d) per danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo nonché a quelle sulle quali o nelle quali vengono svolti (o si sono svolti) i lavori di costruzione delle suddette opere;
- e) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- f) per i danni da furto o a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) per i danni da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- h) per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto indicato all'art. "Danni a cose o apparecchiature di terzi";
- i) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- j) per i danni conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti da norme di legge;
- k) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- l) per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e comunque provocati all'ambiente.
- m) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ;
- n) per i danni di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) per i danni conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;

Art. 20 – Scoperti/Franchigie

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia assoluta a carico dell'Assicurato pari ad € 500,00, salvo franchigie e/o scoperti di importo superiore previsti per specifiche garanzie.

Art. 21 – Danni a cose o apparecchiature di terzi

A parziale deroga dell'art. 19 lett. h) l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati alle apparecchiature ed ai materiali di terzi che egli abbia in consegna o custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico, ferma l'esclusione per i danni alle apparecchiature ed ai materiali stessi derivanti da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da omessa manutenzione.

La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo di Euro 10.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

CONDIZIONI SPECIALI **(sempre operanti)**

CS 1 - Danni alle opere

A deroga delle esclusioni di polizza si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dalle opere oggetto dei lavori di progettazione, direzione e/o collaudo nonché a quelle sulle quali o nelle quali vengono svolti (o si sono svolti) i lavori di costruzione delle suddette opere, purché conseguenti a:

- rovina totale o parziale delle opere;
- gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di €1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo pari al 50% di quello indicato in polizza.

CS 2 - Assicurazione parziale

La garanzia relativa alla presente Sez. II si intende pienamente operante a condizione che risultino assicurati, come da elenco riportato in polizza, tutti i dipendenti tecnici.

In caso di sinistro, se il numero delle persone assicurabili come sopra qualificate risulti superiore rispetto a quello delle persone identificate in polizza, la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1898 cod. civ.

SEZIONE III **NORME COMUNI PER LE SEZIONI I E SEZIONI II**

Art. 22 – Inizio e termine della garanzia

- a) L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento (sinistro) presentate per la prima volta all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso nel periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere **non oltre 5 (CINQUE) anni prima della data di effetto dell'assicurazione** che non siano state ancora presentate, né all'Assicurato né all'Ente di appartenenza o ad altro organo od Ente della Pubblica Amministrazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

- b) Nel caso di termine dell'incarico la garanzia cessa nei confronti dell'Assicurato uscente. Tuttavia nei soli casi di dimissioni volontarie o decesso dell'Assicurato la copertura assicurativa continua ad operare per le richieste di risarcimento a lui presentate dopo la cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della presente polizza e **sempreché comunque denunciati alla Società in vigenza della polizza stessa.**

Art. 23 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i paesi della Comunità Economica Europea. e per le perdite patrimoniali e/o danni verificatisi in tali paesi.

Art. 24 – Vincolo di solidarietà

Nel caso di responsabilità solidale con altre persone, l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che possa a lui derivare dal vincolo di solidarietà.

Art. 25 – Massimo risarcimento

Nel caso di più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato in uno stesso periodo assicurativo annuo e relative a sinistri sia di cui alla Sez. I che di cui alla Sez. II, la massima esposizione annua della Società non potrà comunque superare il massimale indicato in polizza.

Art. 26 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 27 - Sostituti

Qualora uno o più Assicurati vengano sostituiti, parzialmente o totalmente, durante il periodo di validità della polizza, l'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico.

Il premio relativo ai sostituti sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituito.

Art. 28 - Assicurazione per conto altrui

Relativamente alla copertura di cui all'art. 13.2 l'assicurazione viene stipulata dall'Ente a favore degli Assicurati indicati in polizza ritenendo legittimi i provvedimenti in tal senso assunti e nel presupposto del rispetto delle normative vigenti.

L'Ente assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto con il consenso degli Assicurati, quest'ultimo s'intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto, anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

Art. 29 - Calcolo del premio

La tabella sotto riportata individua i soggetti per i quali opera l'assicurazione di cui alla sez. I - art. 13.1 Responsabilità Civile Patrimoniale con il relativo premio annuo finito, nonché il premio proporzionato fissato per la garanzia di cui alla Sez. II - Dipendenti Tecnici Garanzia Danni.

| Qualifica Assicurati | Numero Assicurati | Premio unitario annuo finito | | | Premio annuo finito complessivo |
|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | Sez. I - art. 13.1 RC Patrimoniale (a) | Sez. II - Dipendenti Tecnici (b) | Totale (a) + (b) | |
| Sindaco | 1 | 000 | NON OPERANTE | 000 | 000 |
| Vice Sindaco | 1 | 000 | NON OPERANTE | 000 | 000 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----|-----------------|-----|------------|
| Assessori | 1 | 000 | NON OPERANTE | 000 | 000 |
| Consiglieri | 10 | 000 | NON OPERANTE | 000 | 000 |
| Segretario Comunale | 1 | 000 | NON OPERANTE | 000 | 000 |
| P.O. - Amministrativi | 4 | 000 | NON OPERANTE | 000 | 000 |
| P.O. - Tecnici | 1 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| TOTALE | 19 | | | | |

Totale premio annuo finito di polizza: € _____ =

| |
|---|
| CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE |
|---|

Agli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

- Art. 1 Durata del contratto e proroga
- Art. 5 Pagamento dei premi
- Art. 5bis Regolazione del premio
- Art. 9 Foro competente
- Art. 11 Recesso in caso di sinistro
- Artt.14 e 19 Persone non considerate terze – Esclusioni
- Art. 22 Inizio e termine della garanzia
- Art. 15 e C.S.2 Assicurazione parziale
- Art. 17 e 20 Scoperti/Franchigie
- Art. 25 Massimo risarcimento

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

| |
|--|
| OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010 |
|--|

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza Tutela Legale

CONTRAENTE / ASSICURATO

Comune di Montone
Piazza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (PG)
p.iva 81000430546

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono:

| | |
|---------------------------|--|
| per Contraente: | l'Ente che stipula il contratto |
| per Assicurato: | la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e pertanto: il Comune di Montone , il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali/delegati, il Segretario Generale ed il Direttore Generale, i Dirigenti e i Dipendenti tutti in connessione con lo svolgimento delle proprie funzioni e/o mansioni |
| per Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
| per Società: | la Compagnia Assicuratrice |
| per Polizza: | il documento che prova l'assicurazione |
| per Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
| per Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
| per Dipendenti: | Personale INAIL e non INAIL, parasubordinati, interinali |
| per Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso, cioè l'insorgere della controversia per la quale è prevista l'assicurazione |
| per Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
| per Retribuzioni: | per retribuzione annua lorda si intende la somma di: <ul style="list-style-type: none">• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati all'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;• gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai:<ul style="list-style-type: none">a) prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale);b) collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (parasubordinati). |

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadrà alle ore 24:00 del 31/12/2018, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, con ricorrenza annuale il 31/12. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Art.2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

| | |
|--------------|---|
| Art.3 | DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE |
|--------------|---|

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

| | |
|-----------------|---|
| Art.3bis | FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE |
|-----------------|---|

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo .

| | |
|--------------|--|
| Art.4 | PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA |
|--------------|--|

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

| | |
|--------------|--|
| Art.5 | ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI |
|--------------|--|

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Art.6 | INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA |
|--------------|--------------------------------------|

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

| | |
|--------------|----------------------|
| Art.7 | ONERI FISCALI |
|--------------|----------------------|

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

| | |
|--------------|------------------------|
| Art.8 | FORO COMPETENTE |
|--------------|------------------------|

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Art.9 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
|--------------|-----------------------------------|

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Art.10 | RECESSO PER SINISTRO |
|---------------|-----------------------------|

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Art.11 | TRATTAMENTO DEI DATI |
|---------------|-----------------------------|

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

| | |
|----------------|---|
| Art. 12 | OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO |
|----------------|---|

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Assicurati

Rivestono la qualifica di Assicurato, ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza:

- l'Ente Contraente rappresentato dal Sindaco/Presidente e/o dai propri Amministratori Funzionari dotati dei necessari poteri;
- il Sindaco ed il Vice-Sindaco, il Segretario ed il Vice-Segretario, il Direttore Generale, i Consiglieri e/o delegati e gli Assessori;
- i Dirigenti e tutti i Dipendenti della Contraente il cui rapporto di lavoro sia regolato dal CCNL.

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse del Contraente.

Art. 2 – Condizioni di operatività della copertura

La presente copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- 1) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
- 2) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
- 3) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- 4) che sia stata riconosciuta l'assenza di colpa grave dell'Assicurato o che, in caso di imputazioni per reato doloso, l'Assicurato sia stato assolto con sentenza passata in giudicato.

Art. 3 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità - nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente.

Art. 4 – Spese comprese nell'assicurazione

La garanzia è operante per le spese necessarie:

- a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
- b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, patrimoniale,

- amministrativa, contabile e penale aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dall'Assicurato stesso;
- c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;
 - e) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie.
 - f) per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativo-contabile solo se gli Assicurati siano prosciolti con provvedimento definitivo di assoluzione o di archiviazione per mancanza del danno.

Art. 5 – Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso o colpa grave degli Assicurati, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente d'appartenenza;
- d) deriva dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- g) insorge tra gli Assicurati;
- h) è di natura contrattuale nei confronti della Compagnia;
- i) è inerente al recupero crediti;
- j) deriva dal diritto fiscale e tributario;
- k) deriva da sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) deriva da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli dalla legge;
- m) insorge nei confronti di Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- n) riguarda i giudizi davanti alla Corte dei Conti. E' comunque garantito il rimborso delle spese sostenute per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativo-contabile, innanzi alla magistratura contabile, solo se gli Assicurati siano prosciolti con provvedimento di assoluzione o di archiviazione per mancanza del danno.

Art. 6 – Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti ad **1 (un) anno** dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza, l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

Art. 7 – Garanzia postuma

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di **1 (un) anno**, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.

Art. 8 – Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario

componimento.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione dell'art. 3 e/o 5 della presente Sezione, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 8 della Sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Art. 9 – Scelta del legale

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che sono iscritti presso il foro ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti per la controversia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti.

Art. 10 – Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornirne copia a semplice richiesta della Società, con regolazione del premio a fine annualità, come regolamentato dal successivo art. 13.

Art. 11 – Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- €30.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento;
- €200.000,00 per anno assicurativo.

Art. 12 – Fondo Spese ed Onorari – Anticipo indennizzi

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- €5.000,00 per persona
- €10.000,00 per evento

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese ed onorari" riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave o il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 13 – Regolazione premio

1. Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili. Pertanto, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

2. A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio:

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, lo Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

– l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti nonché l'importo corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa;

– gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati:

Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini sopra indicati, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive verrà considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui alla precedente lettera a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria.

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31/12/1996, per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 14 - Calcolo del premio.

1. Il premio di assicurazione, da considerarsi provvisorio/anticipato, viene calcolato in base all'importo preventivato delle **Retribuzioni** lorde erogate a tutti i dipendenti nonché quello corrisposto per lavoro interinale e/o di collaborazione coordinata e continuativa di **Euro 320.000,00=**.

2. Sul suddetto importo viene applicato il tasso totale (comprensivo di imposte) del XX,XX%.

3. Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'art.13, fermo restando che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato indicato in polizza.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

| |
|--|
| <p align="center">OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010</p> |
|--|

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza Infortuni Cumulativa

CONTRAENTE / ASSICURATO

Comune di Montone
Piazza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (PG)
p.iva 81000430546

1.00 - DEFINIZIONI

1.1 – DEFINIZIONI

| | |
|---------------------------------|--|
| 1 Impresa/Società | La Compagnia assicuratrice. |
| 2 Contraente | La Società - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. |
| 3 Assicurato | La Società Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. |
| 4 Assicurazione | Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. |
| 5 Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
| 6 Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione. |
| 7 Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| 8 Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
| 9 Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| 10 Invalidità permanente | La perdita, totale o parziale, definitiva della capacità generica lavorativa dell'Assicurato indipendentemente dalla professione esercitata. |
| 11 Inabilità temporanea | Temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali svolte. |
| 12 Ricovero ospedaliero | Degenza risultante dalla cartella clinica comportante almeno un pernottamento. |
| 13 Apparecchio gessato | Applicazione di mezzi di contenzione costituiti da fasce gessate o da altri mezzi comunque immobilizzanti, fissi e rigidi, applicati in Istituto di Cura o da personale medico specializzato, allo scopo di favorire il processo di guarigione di lesioni scheletriche e/o capsulo legamentose. Sono compresi nei mezzi di contenzione anche gli apparecchi "don joy". |
| 14 Massimale | La somma massima dovuta dalla Società per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. |
| 15 Scoperto | La percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato. |
| 16 Franchigia | L'importo fisso di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato. |
| 17 Infortunio | L'evento, dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna, che provoca lesioni obiettivamente constatabili. |

2.00 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2.1 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadrà alle ore 24:00 del 31/12/2018, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, con ricorrenza annuale il 31/12. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

2.2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

2.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

| | |
|------------|---|
| 2.4 | FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE |
|------------|---|

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo .

| | |
|------------|--|
| 2.5 | PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA |
|------------|--|

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

| | |
|---------------|---------------------------|
| 2.5bis | REGOLAZIONE PREMIO |
|---------------|---------------------------|

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza - che viene inteso come premio minimo annuo comunque acquisito - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio nel periodo di riferimento.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria

| | |
|------------|--|
| 2.6 | ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI |
|------------|--|

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 2.7 | INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA |
|------------|--------------------------------------|

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

| | |
|------------|----------------------|
| 2.8 | ONERI FISCALI |
|------------|----------------------|

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

| | |
|------------|------------------------|
| 2.9 | FORO COMPETENTE |
|------------|------------------------|

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| 2.10 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
|-------------|-----------------------------------|

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 2.11 | RECESSO PER SINISTRO |
|-------------|-----------------------------|

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 2.12 | TRATTAMENTO DEI DATI |
|-------------|-----------------------------|

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

| | |
|-------------|---|
| 2.13 | OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO |
|-------------|---|

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

3.00 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.01 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante lo svolgimento delle rispettive attività professionali e/o mansioni per conto del Contraente, quali individuate nell' Art. 6.02 del presente contratto.

Resta altresì convenuto che le Condizioni Generali e Particolari di polizza sono operanti se ed in quanto compatibili con la natura del rischio coperto.

3.02 – Estensione territoriale e di risarcimento

L'assicurazione vale per i danni od eventi che si verifichino in tutti i Paesi del Mondo.

In ogni caso il pagamento dell'indennità verrà effettuato in Italia in Euro.

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di **€5.000.000,00**

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte

3.03 – Esonero denuncia generalità Assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei registri tenuti in regola dal Contraente o ad altri documenti probatori depositati presso il Contraente.

Egli è però obbligato a denunciare per iscritto alla Compagnia, alla fine di ogni annualità assicurativa, le variazioni numeriche che si fossero verificate.

Si conviene fra le Parti che qualora intervengano variazioni in aumento del numero di assicurati, queste si intenderanno automaticamente efficaci ed assicurate senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente alla Compagnia.

3.04 – Estensioni dell'assicurazione

Sono compresi in garanzia:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata;
- trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che
- l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;

- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere.

3.05 - Rischio di guerra all'estero

L'assicurazione é estesa agli infortuni avvenuti all'estero e derivanti da stato di guerra, dichiarata o non, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace

3.06 - Servizio militare

L'assicurazione resta operante durante il servizio militare di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso. In ogni caso, entro il 15° giorno successivo alla prima scadenza di rata di premio posteriore all'inizio del servizio militare, l'Assicurato ha la facoltà di chiedere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo.

3.07 - Rischio volo

L'assicurazione é estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:

- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggeri, parapendio e simili).

Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Il cumulo delle somme assicurate di cui alla presente polizza e di altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali e cumulative non può superare i capitali di:

- *per persona:*
 - euro 1.000.000,00 per il caso di morte;
 - euro 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente;
- *complessivamente per aeromobile:*
 - euro 5.000.000,00 per il caso di morte
 - euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente.

In detta delimitazione per aeromobile rientrano anche le somme riferenti ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro sono adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole polizze.

3.08 – Esclusioni

Salvo patto contrario, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura;
- b) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'art. 3.05 - Rischio Guerra; da delitti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato;

- c) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- d) gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- e) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- f) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- g) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.

3.09 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcoolismo, tossicodipendenza.

In ogni caso l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo tale circostanza, premi che in tal caso vengono restituiti al Contraente al netto degli oneri fiscali.

3.10 – Limiti di età

L'assicurazione non vale per le persone di età superiore a **75** anni.

Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente

3.11 - Esonero dall'obbligo della denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni

Fermo il disposto dell'art. 3.09 "Persone non assicurabili", il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando che la liquidazione delle indennità, in caso di sinistro, verrà effettuata tenendo conto della preesistente infermità, mutilazione o difetto fisico secondo le risultanze del referto medico.

3.12 - Esonero dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

3.13 – Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione detta somma sarà liquidata, in parti uguali, agli eredi.

3.14- Morte presunta

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto di assicurazione il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.

3.15 - Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza, la Compagnia liquida la somma assicurata se l'invalidità è totale.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche.

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è, per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di *ernia* che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue:

- se l'ernia è operabile e il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino a un massimo di trenta giorni.
- se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al collegio arbitrale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

3.16 Rischio in itinere (valido se richiamato nelle singole partite di polizza – Sezione 6)

La garanzia opera durante tutti i trasferimenti, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, oppure a piedi, dall'Assicurato, tra la propria abitazione, anche se occasionale, ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all'andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata.

La garanzia è operante anche durante le operazioni di salita e discesa dai mezzi di trasporto.

La garanzia opera inoltre, nei termini di cui sopra, da e per qualsiasi luogo in cui l'Assicurato si debba recare e/o sia recato in virtù del proprio stato di "Reperibilità" professionale.

3.17 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio (se prevista partita – Sezione 6)

Per ogni infortunio la Società assicura il rimborso delle spese per:

- onorari dei chirurghi o dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento;
- rette di degenza;
- esami ed accertamenti diagnostici;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- trasporto dell'assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza;
- prestazioni medico infermieristiche, acquisto di medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

3.18 – Caso di Inabilità temporanea (se prevista partita - Sezione 6)

Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall'assicurato, liquida l'indennità giornaliera integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nell'incapacità fisica, anche parziale, di attendere alle occupazioni medesime.

L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato.

L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da quello dell'infortunio regolarmente denunciato.

3.19 – Indennità da Ricovero (se prevista partita – Sezione 6)

Per ogni infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che abbia come conseguenza un ricovero in Istituto di Cura, la Società corrisponderà l'indennità giornaliera indicata al capo 6. 02 – Partite Assicurate.

La durata massima del periodo indennizzabile non potrà superare, in ogni caso, i trecentosessantacinque giorni.

4.00 – CONDIZIONI PARTICOLARI

4.01 - Anticipo indennizzo per invalidità permanente

L'Assicurato avrà diritto di ottenere, su esplicita richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile ammontare dell'indennizzo per invalidità permanente da congruarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, a condizione che:

- non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'infortunio, da parte della Società;
- sia stato accertato da parte della Società come prevedibile, un grado di invalidità permanente superiore al 25%.

Quanto sopra senza che l'acconto costituisca impegno definitivo della Società sul grado di invalidità permanente da liquidarsi.

L'obbligo della Società sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dal termine delle cure mediche.

5.00 - CONDIZIONI REALTIVE ALLA DENUNCIA DEI SINISTRI

5.01-Denuncia dei sinistro e comportamenti successivi

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Compagnia o all'Agenzia alla quale é stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Compagnia

5.02 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente é liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal punto 4.3 - Invalidità permanente.

5.03 - Cumulo di indennità

L'indennità per l'inabilità temporanea, l'indennità da ricovero e il rimborso delle spese mediche, sono cumulabili con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

5.04 - Clausola Arbitrale

Le controversie mediche sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti al punto 5.2 - Criteri di indennizzabilità, le Parti demandano per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria dell'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

5.05 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (v.Art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili

6.00 – FRANCHIGIE E PARTITE ASSICURATE

6.01 – FRANCHIGIE sulla Invalidità Permanente

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

- 3% sulla somma eccedente €150.000,00 e fino a €250.000,00
- 5% sulla somma eccedente €250.000,00

Per invalidità permanenti di grado superiore al 50% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

6.02 – PARTITE ASSICURATE

Sezione I) AMMINISTRATORI (Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Consiglieri).

La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dagli Amministratori dell'Ente Contraente, durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Ente Contraente compresi i rischi della circolazione stradale, subiti anche in qualità di conducenti o trasportati su mezzi di trasporti propri o di terzi, in proprietà uso o locazione alla Contraente, per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente la mansione ricoperta, compreso il rischio in itinere

Somme assicurate per persona

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Caso morte | €250.000,00 |
| Caso Invalidità Permanente | €250.000,00 |
| Rimborso spese Mediche | € 5.000,00 |
| Diaria Ricovero da Infortunio | € 50,00 |

| | |
|---|--------------|
| N. Soggetti preventivamente assicurati | 11 |
| Premio lordo procapite | € ,00 |

Sezione II) SEGRETARIO, DIPENDENTI E COLLABORATORI.

La garanzia è prestata per gli infortuni sofferti dal **segretario/direttore generale** e dai **dipendenti e collaboratori** (comunque utilizzati, compresi gli occasionali e gli straordinari), autorizzati a servirsi del mezzo di trasporto proprio, a loro in uso, o comunque di proprietà o in locazione, per missioni autorizzate dall'Ente ex d.lg 333 del 3.8.1990.

Poiché la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi D.P.R., gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Sono compresi gli infortuni sofferti dagli assicurati sia in qualità di conducenti che di trasportati, sui mezzi di trasporto di cui sopra.

L'assicurazione vale anche contro gli infortuni accaduti durante le fasi di discesa e salita dal veicolo e mentre l'assicurato, in caso di fermata accidentale del veicolo, si trovi a terra per eseguire operazioni necessarie per consentire al veicolo stesso di riprendere la marcia.

Si precisa che il Contraente è esonerato dall'obbligo di preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate; per l'individuazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare data e luogo della trasferta, generalità del dipendente autorizzato, n° km percorsi.

Somme assicurate per persona

| | |
|----------------------------|-------------|
| Caso morte | €250.000,00 |
| Caso Invalidità Permanente | €250.000,00 |
| Rimborso spese Mediche | € 5.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| N° KM Preventivi Percorsi | 5.000 |
| Premio lordo per KM Percorsi | € ,00 |

Sezione III) INFORTUNI CONDUCENTI VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE, DI PROPRIETÀ DI TERZI ED IN USO ESCLUSIVO ALL'ENTE, IN LOCAZIONE O COMODATO ALL'ENTE.

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati, comprese persone non in rapporto di dipendenza con il Contraente, della cui opera lo stesso si avvale, in occasione della guida di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente.

Poiché la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi D.P.R., gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Sono compresi gli infortuni sofferti dagli assicurati sia in qualità di conducenti che di trasportati, sui mezzi di trasporto di cui sopra.

L'assicurazione vale anche contro gli infortuni accaduti durante le fasi di discesa e salita dal veicolo e mentre l'assicurato, in caso di fermata accidentale del veicolo, si trovi a terra per eseguire operazioni necessarie per consentire al veicolo stesso di riprendere la marcia.

Si precisa che il Contraente è esonerato dall'obbligo di preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate e delle caratteristiche dei veicoli; per l'individuazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare data e luogo della trasferta, generalità del dipendente autorizzato, veicolo usato e n° km percorsi.

Somme assicurate per persona

| | |
|----------------------------|-------------|
| Caso morte | €250.000,00 |
| Caso Invalidità Permanente | €250.000,00 |
| Rimborso spese Mediche | € 5.000,00 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| N° VEICOLI | 6 |
| Premio annuo per veicolo | € ,00 |

Determinazione e regolazione del premio

| <i>Sezione</i> | Soggetti assicurati | Novero assicurati | Premio procapite | Premio totale |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <i>Sezione I)</i> | Sindaco/Vice Sindaco/Assessori/Consiglieri | 11 persone | € XX,00 | € XX,00 |
| <i>Sezione II)</i> | Segretario/Direttore Generale, Dipendenti e Collaboratori | Km 5.000 | € XX,00 | € XX,00 |
| <i>Sezione III)</i> | Conducenti veicoli di proprietà dell'ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'ente, in locazione o comodato all'ente | 6 veicoli | € XX,00 | € XX,00 |

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- Art. 2.1 Durata e proroga del contratto
- Art. 2.5 Pagamento del premio
- Art. 2.5bis Regolazione del premio
- Art. 2.9 Foro competente
- Art. 2.11 Recesso per sinistro
- Art. 3.10 Limiti di età
- Art. 5.01 Denuncia di sinistro e comportamenti successivi
- Art. 5.04 Clausola Arbitrale

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

| |
|--|
| OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010 |
|--|

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza CVT Missioni

CONTRAENTE / ASSICURATO

Comune di Montone
Piazza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (PG)
p.iva 81000430546

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza;
- per “Assicurato”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per “Impresa/Società”: la Compagnia Assicuratrice;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
- per “Subappaltatore”: la persona fisica, o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto a norma di legge l’esecuzione di una parte dei lavori;
- per “Scoperto”: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Franchigia”: parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Dipendenti”: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall’Assicurato a norma di legge.

NORME CONTRATTUALI COMUNI

1 DURATA DEL CONTRATTO

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadrà alle ore 24:00 del 31/12/2018, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, con ricorrenza annuale il 31/12. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto. Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile _____ all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

| | |
|----------|---|
| 3 | DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE |
|----------|---|

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

| | |
|----------|---|
| 4 | FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE |
|----------|---|

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo .

| | |
|----------|--|
| 5 | PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA |
|----------|--|

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

| | |
|--------------|---------------------------|
| 5-bis | REGOLAZIONE PREMIO |
|--------------|---------------------------|

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza - che viene inteso come premio minimo annuo comunque acquisito - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio nel periodo di riferimento.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta al Contraente a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria

| | |
|----------|--|
| 6 | ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI |
|----------|--|

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 7 | INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA |
|----------|--------------------------------------|

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

In caso di interpretazione dubbia delle clausole le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato/contraente.

| | |
|----------|----------------------|
| 8 | ONERI FISCALI |
|----------|----------------------|

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

| | |
|----------|------------------------|
| 9 | FORO COMPETENTE |
|----------|------------------------|

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 10 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
|-----------|-----------------------------------|

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 11 | RECESSO PER SINISTRO |
|-----------|-----------------------------|

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 12 | TRATTAMENTO DEI DATI |
|-----------|-----------------------------|

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

| | |
|-----------|---|
| 13 | OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO |
|-----------|---|

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

| |
|--|
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CVT MISSIONI |
|--|

1) Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture, non di proprietà della Società Contraente, ed intestate al PRA **ai Dipendenti** (o al coniuge e/o familiari conviventi), utilizzate in occasioni di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio (attuazione Art. 6 D.P.R. 23/08/88 n.395), limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso in conseguenza di:

- collisione con altri veicoli;
- urto con ostacoli di qualsiasi genere;
- ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione;
- incendio e furto;
- eventi socio politici;
- eventi atmosferici.

2) Delimitazione dell'assicurazione

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro di **€16.000,00** a Primo Rischio Assoluto con l'applicazione di una franchigia fissa di €300,00.

Si conviene, peraltro, che l'Impresa si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie in sede di regolazione annuale del premio della polizza.

Non sono risarcibili i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, eruzioni vulcaniche, alluvioni e sviluppo – comunque insorto – di energia ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione.

3) Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Le garanzie della presente polizza sono operanti esclusivamente alla condizione che le missioni siano regolarmente autorizzate.

Per la validità delle coperture faranno fede le risultanze dei registri o altri documenti giustificativi della Spett.le Contraente, che si impegna ad esibire a semplice richiesta dell'Impresa, insieme alla dichiarazione dell'azienda medesima.

4) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli stati della CEE nonché per il territorio della Finlandia, Norvegia, Svezia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

5) Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché degli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

6) Forma della comunicazione alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto devono essere fatte all'Agenzia che ha in carico la polizza.

7) Determinazione dell'ammontare dei danni

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” in caso di danno parziale l'Impresa Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d'uso delle parti dell'autoveicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero autoveicolo al momento del sinistro con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per ogni sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e in ogni caso somma non superiore al capitale assicurato per ogni sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

8) Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dall'Impresa ed uno dalla Contraente: i periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle due parti non provvede – nonostante invito dell'altra – alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta -su richiesta della parte più diligente – dal presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Contraente.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo, che gli spetta.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

9) Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

10) Dolo del Contraente e/o dell'Assicurato

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alla riparazione, guida o custodia del mezzo assicurato.

11) Computo del premio

- Premio finito annuale €_____.

- La polizza è soggetta a regolazione premio per ciascuna annualità assicurativa per i km effettivamente percorsi.

- Km base di polizza: **5.000**

Ai fini della regolazione premio il conguaglio verrà effettuato come segue:

- €_____ per ogni chilometro eccedente la base di polizza.

12) Diritto di surrogazione

L'Impresa conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

13) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

| |
|--|
| OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010 |
|--|

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza ELETTRONICA

CONTRAENTE / ASSICURATO

Comune di Montone
Piazza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (PG)
p.iva 81000430546

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati nella polizza significano:

APPARECCHIATURA ELETTRONICA (successivamente denominata "cosa")

Dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso. Quali computers, centralini, fotocopiatrici, fax, terminali e apparati EDP, scanner, telefoni, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, impianti di allarme e videosorveglianza e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica compresi i macchinari, gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, apparecchiature tecnico scientifiche centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

SOCIETA'IMPRESA

La Compagnia Assicuratrice.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONDUTTORI ESTERNI

L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

COPIE DI SICUREZZA

Le copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

DATI

L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

FRANCHIGIA

Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

FRANCHIGIA TEMPORALE

Numero dei giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono i maggiori costi, durante i quali restano a carico dell'Assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PROCEDURA

La sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.

PROGRAMMA D'UTENTE

Le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da Ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

PROGRAMMA STANDARD IN LICENZA D'USO

Le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

L'impresa assicuratrice.

SUPPORTI DI DATI

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

| |
|-----------------------------------|
| OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE |
|-----------------------------------|

L'oggetto della presente garanzia riguarda la copertura dei beni "elettronici" sotto descritti che l'Amministrazione Comunale di **Montone (PG)** ha in proprietà, in locazione, comodato o in uso da terzi e/o comunque acquisiti e necessari allo svolgimento dei servizi istituzionali a cui è preposto l'Ente.

| |
|--|
| DESCRIZIONE, UBICAZIONE DEI BENI E SOMME ASSICURATE |
|--|

Premesso che le cose sotto descritte occupano vari fabbricati o porzioni di fabbricati anche tra loro non comunicanti e/o divisi da spazi vuoti e variamente ubicati e destinati in prevalenza ai servizi del Comune, si assicurano i seguenti beni e somme:

PARTITA 1. Apparecchiature elettroniche in genere **€35.000,00**

**PARTITA 2. Sistemi di videosorveglianza, impianti di Allarme e
Antincendio "Pinacoteca Comunale" e "Chiesa
San Francesco"** **€40.000,00**

| |
|----------------------------------|
| NORME CONTRATTUALI COMUNI |
|----------------------------------|

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Art.1 | DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA |
|--------------|---------------------------------------|

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadrà alle ore 24:00 del 31/12/2018, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, con ricorrenza annuale il 31/12. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

| | |
|--------------|---|
| Art.2 | COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione) |
|--------------|---|

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

| | |
|--------------|---|
| Art.3 | DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE |
|--------------|---|

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

| | |
|-----------------|---|
| Art.3bis | FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE |
|-----------------|---|

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo .

| | |
|--------------|--|
| Art.4 | PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA |
|--------------|--|

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

| | |
|--------------|--|
| Art.5 | ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI |
|--------------|--|

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Art.6 | INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA |
|--------------|--------------------------------------|

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

| | |
|--------------|----------------------|
| Art.7 | ONERI FISCALI |
|--------------|----------------------|

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

| | |
|--------------|------------------------|
| Art.8 | FORO COMPETENTE |
|--------------|------------------------|

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Art.8bis | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
|-----------------|-----------------------------------|

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Art.9 | RECESSO PER SINISTRO |
|--------------|-----------------------------|

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Art.10 | TRATTAMENTO DEI DATI |
|---------------|-----------------------------|

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

| | |
|------------------|---|
| Art.10bis | OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO |
|------------------|---|

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

ART. 11 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate ed installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

ART. 12 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a)** causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militare, invasione, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b)** causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c)** causati da atti vandalici o dolosi, eccetto furto e rapina;
- d)** causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e)** causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- f)** per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
- g)** dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- h)** di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- i)** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- j)** i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- k)** causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- l)** causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- m)** di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- n)** attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- o)** ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- p)** verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente ad impianti ed apparecchi per la diagnosi e terapia;

La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare:

- conduttori esterni alle cose assicurate;
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili ;

- cose - comunque non destinate al commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato

ART. 13 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

ART. 14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

ART. 15 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 17 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 16 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti).

I risultati delle valutazioni di cui ai lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;

- 2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1) diminuito dell'importo come in 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la seguente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà l'importo stimato come a 3), diminuito dell'importo stimato come a 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione od il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione od al

rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

ART. 19 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri.

Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia al prezzo di listino, o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dell'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

ART. 20 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore di una o più cose prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

ART. 21 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, di quella assicurata al netto della franchigia o dello scoperto.

ART. 22 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

ART. 23 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 24 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 25 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stata aperta una procedura penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12d).

CONDIZIONI PARTICOLARI

FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari a €300,00 fermo restando eventuali altri scoperti o franchigie stabilite in polizza.

FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:

- 1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
- 2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;
- 3) le interruzioni dell'alimentazione elettrica, con gruppi di continuità;
- 4) i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido.

Limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computer, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione predetti dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori), causati da sovratensioni.

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo scoperto pari al 15% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto pari al 40% del danno con il minimo della franchigia indicata in polizza.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

DANNI DA FURTO

All'interno dei locali

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a. violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso;
- 2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- 4) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro, è applicato lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

All'esterno dei locali

La garanzia furto è operante anche per le cose poste all'esterno dei locali a condizione che la cosa assicurata, sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato, sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, DANNI DA ACQUA IN GENERE

I danni verificatisi a seguito di inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere, saranno indennizzati previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno, con il minimo della franchigia stabilita in polizza.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 50% della relativa somma assicurata.

COESISTENZA DI DETRAZIONI DIVERSE

Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società rimborsa le spese necessarie sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per annualità assicurativa.

IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE (opera se attivata la relativa Partita)

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile di cui alla specifica partita di polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato e indicata nel frontespizio.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Qualora assicurati, per ogni sinistro di furto, rapina, scippo, caduta accidentale o causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, da fulmine o da qualsiasi altro evento atmosferico è applicato lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI (opera se attivata la relativa partita)

Gli impianti ed apparecchi di cui alla specifica partita di polizza e collocati su un autoveicolo di proprietà del Contraente, sono assicurati anche durante la circolazione purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dello stesso.

Non vengono indennizzati i danni:

- di rottura dei filamenti di valvole o tubi;
- causati da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi;
- conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione;
- conseguenti a danneggiamenti o caduta dell'aereo.

Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atti dolosi, compresi quelli vandalici, eventi naturali, è applicato lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata in polizza.

SUPPORTI DI DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, fermo restando le esclusioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di €3.000,00 per annualità assicurativa, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% col minimo della franchigia di polizza

In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata in polizza.

A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telex o telefax.

MAGGIORI COSTI

La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte della presente polizza, fermo restando le esclusioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- 1) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- 2) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- 3) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;

- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e ciò senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o sottratto, ma comunque non oltre la durata massima di 60 giorni.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo massimo giornaliero di € 300,00. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari a 3 indennizzi massimi giornalieri.

A parziale deroga dell'art.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telex o telefax.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi, danneggiati, distrutti o sottratti, in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, fermo restando le esclusioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

L'Assicurato, all'acquisto dei programmi, deve ottenere dal Fornitore degli stessi l'obbligo della consegna di copie dei programmi nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.

A parziale deroga dell'art.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare alla Società i danni ai programmi in licenza d'uso mediante telegramma o telex o telefax.

COLPA GRAVE DELL' ASSICURATO E/O DEL CONTRAENTE

A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 12 lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente

PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al relativo valore assicurabile risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga dell'art. 12 lettere a) e c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:

- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- causati da atti vandalici o dolosi

Ferme restando le altre esclusioni dell'art. 12 sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% sull'ammontare del danno con il minimo della franchigia di polizza in polizza; lo scoperto viene elevato al 20% in caso di apparecchiature elettroniche poste all'esterno di locali/fabbricati;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 70% della relativa somma assicurata.

| |
|---|
| CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE |
|---|

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

- Art. 1 Durata del contratto e proroga
- Art. 4 Pagamento dei premi
- Art. 8 Foro competente
- Art. 9 Recesso per sinistro
- Art. 12 Esclusioni

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

| |
|--|
| <p align="center">OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010</p> |
|--|

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza Incendio

CONTRAENTE / ASSICURATO

Comune di Montone
Piazza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (PG)
p.iva 81000430546

Sezione A) DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, significano:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Società/Impresa:** la Compagnia Assicuratrice.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
- **Indennizzo:** la somma dovuta alla Società in caso di sinistro.
- **Franchigia:** importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro.
- **Scoperto:** la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **Atti di terrorismo:** si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato o una parte di essa.
- **Incombustibilità:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Solaio:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Tetto:** l'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
- **Fabbricato:** l'intera costruzione edile in uso a qualunque titolo e/o proprietà del contraente compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico; sono compresi parquet, tappezzerie e moquette facenti parte della proprietà del fabbricato. Sono comprese tutte le pertinenze quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

I fabbricati assicurati hanno le seguenti caratteristiche: strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio

In alcuni casi possono esistere fabbricati anche con le sole strutture portanti verticali in materiale incombustibile e solai pareti esterne e tetto comunque costruiti, o fabbricati comunque costruiti.

- **Patrimonio mobiliare/contenuto:** attrezzature, macchinari, merci ed arredamento in proprietà o in uso o in possesso a qualsiasi titolo dell'Ente e necessarie alle attività dello stesso compreso il materiale bibliografico e gli oggetti d'arte in genere; compresi impianti ed attrezzature di sollevamento, e di pesa, di imballaggio, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. ed altri impianti di tipo industriale utilizzati dall'Ente.

Sono inoltre compresi tutti gli impianti e le attrezzature di pertinenza dell'attività assicurata con la sola esclusione dei palloni pressostatici e delle tensostrutture, nonché di quanto già ricompreso nella definizione di fabbricato. Sono esclusi i contenitori per la raccolta dei Rifiuti

solidi urbani e per la raccolta differenziata. Sono escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili e merci speciali ed impianti fissi esterni. Sono esclusi gli impianti e le apparecchiature elettroniche quando diversamente assicurate con polizza afferenti i rischi specifici.

- **Merci:** materiale in genere per usi di laboratorio, scientifici, tecnologici e di ricerca, residui di sperimentazione e/o lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze chimiche e medicinali, prodotti farmaceutici e similari, plasma sanguigno, tessuti e ogni altro simile prodotto (anche su mezzi mobili). Alimenti, derrate, scorte alimentari in genere, animali e mangimi. Il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricato su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali. Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al PRA assicurati con partita a parte.
- **Inflammabili:** gas combustibili; sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - allegato V.
- **Apparecchiature elettroniche:** sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; personal computers e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.
- **Merci speciali:** celluloidi (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse od alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Sezione B) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E BENI ASSICURATI

L'OGGETTO DELLA PRESENTE GARANZIA RIGUARDA LA COPERTURA DA INCENDIO DEI FABBRICATI E RELATIVO CONTENUTO, CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI **MONTONE (PG)** HA IN PROPRIETÀ, IN LOCAZIONE, IN COMODATO O IN USO DA TERZI E/O COMUNQUE ACQUISITI E NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI A CUI È PREPOSTO L'ENTE.

Sezione C) PARTITE E SOMME ASSICURATE

Premesso che – i beni e le relative dipendenze come sopra descritti occupano vari fabbricati o porzioni di fabbricati anche tra loro non comunicanti e/o divisi da spazi vuoti e variamente ubicati e destinati in prevalenza ai servizi del Comune – la Compagnia garantisce, per la copertura dei rischi indicati, le seguenti partite e somme:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) Fabbricati | € 10.720.000,00 |
| 2) Contenuto/Patrimonio mobiliare | € 2.240.000,00 |
| 3) Ricorso Terzi | € 1.000.000,00 |
| 4) Spese di demolizione e sgombero | € 200.000,00 |
| 5) Fenomeno elettrico | € 30.000,00 |

| |
|--|
| SEZIONE D) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE |
|--|

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Art.1 | DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA |
|--------------|---------------------------------------|

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadrà alle ore 24:00 del 31/12/2019, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, con ricorrenza annuale il 31/12. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

| | |
|--------------|---|
| Art.2 | COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione) |
|--------------|---|

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

| | |
|--------------|---|
| Art.3 | DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE |
|--------------|---|

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

| | |
|-----------------|---|
| Art.3bis | FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE |
|-----------------|---|

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo .

| | |
|--------------|--|
| Art.4 | PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA |
|--------------|--|

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

| | |
|--------------|--|
| Art.5 | ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI |
|--------------|--|

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Art.6 | INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA |
|--------------|--------------------------------------|

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

| | |
|--------------|----------------------|
| Art.7 | ONERI FISCALI |
|--------------|----------------------|

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

| | |
|--------------|------------------------|
| Art.8 | FORO COMPETENTE |
|--------------|------------------------|

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Art.9 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
|--------------|-----------------------------------|

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Art.10 | RECESSO PER SINISTRO |
|---------------|-----------------------------|

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Art.11 | TRATTAMENTO DEI DATI |
|---------------|-----------------------------|

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

| | |
|------------------|---|
| Art.11bis | OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO |
|------------------|---|

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

| |
|---|
| Sezione E) CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI |
|---|

Art. 12 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche;
- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od

artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 13- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14- Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 15- Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 20 (venti) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 16- Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17- Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 18- Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16 (obblighi in caso di sinistro);
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 17 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i Fabbricati, applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Contenuto, deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eraire.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 20 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 21- Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 22- Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 23- Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti nei "Rischi esclusi" lettera c).

| |
|-------------------------------------|
| Sezione F) RISCHI ASSICURATI |
|-------------------------------------|

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai rischi di seguito precisati:

1) INCENDIO

2) FULMINE

3) SCOPPIO ED ESPLOSIONE non causati da ordigni esplosivi

4) IMPLOSIONE

Intesa come il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

La Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

Sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificata una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale.

5) DANNI CONSEGUENZIALI

I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; purché tali danni siano conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia.

6) FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

7) AUTOCOMBUSTIONE

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da Autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

Ai fini della operatività della garanzia, si considerano condizioni essenziali:

che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;

che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuata previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo dovuto il minimo non indennizzabile di €500,00.

8) URTO VEICOLI STRADALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulle aree che non siano di sua esclusiva competenza, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

9) CADUTA SATELLITI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate.

10) BANG SONICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da onde soniche determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

11) COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde:

dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;

dei danni derivanti dal gelo;

delle spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di €500,00 per ogni sinistro.

12) ACQUA CONDOTTA E SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, comprese le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, sarà effettuato previa l'applicazione di una franchigia di €150,00 per ogni sinistro.

Per le sole spese di ricerca della rottura, per la riparazione e sostituzione di tubi e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura, la garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di € 10.000,00 per ogni sinistro.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

13) TRABOCCAMENTI, RIGURGITI O ROTTURE DI FOGNATURE

La Società risponde dei danni diretti e materiali causati agli enti assicurati derivanti da rigurgito e/o trabocco di fogna avvenuti a seguito di rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture, escluse le grondaie ed i pluviali.

Sono esclusi i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, sarà effettuato fino ad un massimo risarcimento di €15.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di €3.000,00 per ogni sinistro

14) EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurati direttamente causati da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurati o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da :

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua , rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico da neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o cedimento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne
- enti all'aperto ad eccezione dai serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti d uno o più lati od incompleti nelle copertura o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di uno scoperto del 10% e minimo non indennizzabile € 1.500,00 per ogni sinistro.

Per impianti fissi all'aperto, la garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di €50.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di €3.000,00 per ogni sinistro.

15) BAGNAMENTO

Premesso che, agli effetti della seguente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Compagnia risponde dei danni causati agli enti assicurati da bagnamento.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua

dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;

- i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivata da acqua piovana;
- i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- i danni a cose e/o enti posti all'aperto e/o sotto tettoie;
- i danni a merci poste a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali;
- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- i danni da umidità o stillicidio.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, di € 20.000,00 per evento, e con l'applicazione di una franchigia di €3.000,00. per ogni sinistro.

16) SOVRACCARICO DA NEVE

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 50% delle somme assicurate ad ogni singola partita con un massimo comunque di € 1.500.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di €5.000,00 ed il massimo di €50.000,00 per ogni sinistro.

17) GELO E GHIACCIO

La Società indennizza i danni materiali e diretti che il gelo e il ghiaccio possono arrecare agli impianti interni idrici e tecnici, a servizio del fabbricato.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione;
- in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, di €20.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di €3.000,00 per ogni sinistro.

18) EVENTI SOCIO POLITICI (TUMULTI SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI, DOLOSI E DI SABOTAGGIO)

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni

esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La garanzia viene prestata fino ad un massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari all'80% delle somme assicurate ad ogni singola partita e con l'applicazione di una franchigia di €1.000,00 per ogni sinistro.

19) ATTI DI TERRORISMO

A parziale deroga della Sezione RISCHI ESCLUSI – lettera a) la Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di €5.000,00.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà importo superiore a € 1.500.000,00 per anno assicurativo.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso

20) RICOSTRUZIONE ARCHIVI, DOCUMENTI, REGISTRI, DISEGNI E MATERIALE MECCANOGRAFICO

La Società risponde, fino alla concorrenza di € 10.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

21) MONETE, BIGLIETTI DI BANCA, TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORI

La Società assicura, fino alla concorrenza di € 10.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di € 200,00 per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:

- l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

22) QUADRI, DIPINTI E OGGETTI D'ARTE

La Società assicura, fino alla concorrenza di € 100.000,00 e senza l'applicazione della regola proporzionale, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico ed affettivo.

23) INFIAMMABILI E/O MERCI SPECIALI

La Società dà e prende atto che all'interno dei locali assicurati dalla presente polizza esistono infiammabili e/o merci speciali in quantitativo commisurato alle esigenze delle attività svolte nei locali assicurati.

24) ENTI PRESSO TERZI

Si prende atto che gli enti descritti alla partita "Contenuto", si intendono assicurati, per non oltre il 20%, presso ubicazioni diverse da quelle dichiarate, col massimo di € 50.000,00 per ciascuna ubicazione.

25) ESCLUSIONE BENI IN LEASING GIA' ASSICURATI

Salva esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.

26) ESTENSIONE AGLI INDUMENTI DEL PERSONALE

Si conviene tra le Parti che nel Contenuto assicurato devono intendersi compresi anche indumenti del personale, intendendosi questi ultimi garantiti fino alla concorrenza di €500,00 per dipendente e di €5.000,00 per sinistro.

27) MODIFICA AGLI ENTI ASSICURATI

Si dà atto che nell'ambito dei fabbricati assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dall'Assicurato in relazione alla sua attività.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle destinazioni d'uso quali indicate nella presente polizza.

28) BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

29) COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e degli Amministratori.

30) GUASTI CAUSATI ALLE COSE ASSICURATE

La Società indennizza i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità' allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

31) GUASTI DEI SOCCORRITORI

La Società indennizza i danni prodotti dall'Assicurato e/o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, compresi i danni causati dagli impianti fissi di estinzione.

32) SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI MOBILI

La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla concorrenza di €20.000,00 per evento.

33) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €100.000,00.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a €500.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

34) PROSIEGUO ATTIVITA' SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

35) OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più locali, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni, verranno disposti e condotti in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei locali colpiti da sinistro e comunque da esso danneggiati.

36) DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica di quanto disposto dall'Art. 15 "Obblighi in caso di sinistro" delle Norme che regolano l'Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e delle perdite subite.

La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Resta ferma la facoltà da parte della Compagnia di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

37) RECEPIMENTO AUTOMATICO ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI

Con riferimento alle partite di polizza la Società si impegna ad assicurare altre somme fino ad un massimo del 50% delle somme assicurate col limite massimo complessivo per ciascun rischio separato di €1.500.000,00. per acquisto di beni (escluso denaro e valori) in corso d'anno. Parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione di beni.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

l'Assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società al momento dell'acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati è automaticamente operante;

la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l'acquisto/alienazione è avvenuta e termina alla scadenza dell'anno assicurativo;

l'Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni dalle quali risultino i seguenti elementi:

- natura dei beni acquistati/alienati;
- loro ubicazione, collocazione ed installazione;
- valore degli stessi.

L'Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto;

il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata.

Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l'accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti.

Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all'Assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza l'aggiunta dell'accessorio unico e delle imposte;

con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore dichiarato i tassi netti di polizza;

la garanzia non è prestata per le somme eccedenti il massimo impegno;

in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, varrà il disposto delle Norme che regolano l'assicurazione relative al "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

38) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e i dipendenti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

39) CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

40) ONORARI DEI PERITI A PERCENTUALE

La Compagnia si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano

l'Assicurazione, nonché la quota parte di spese di onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell'importo liquidato ai termini di polizza con il massimo di €5.000,00.

Questo rimborso non potrà eccedere per ogni sinistro la predetta somma, né, in ogni caso, le somme effettivamente pagate al perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente, ed al terzo perito, fermo quanto previsto dall'Art. 22 "Limite massimo dell'indennizzo" delle Norme che regolano l'Assicurazione.

41) SPESE DI RESTAURO DI BENI AVENTI VALORE STORICO O ARTISTICO

Premesso che all'Art. 19 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" si prevede la quantificazione del danno sulla base delle normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale dell'ente danneggiato, con la presente condizione la Società si impegna ad indennizzare i maggiori danni che gli enti assicurati con particolare qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, opere d'arte in genere e consistono nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali e spese di competenza degli artigiani specializzati in particolari lavorazioni e/o degli artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché simili a queste.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'Art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di €100.000,00.

42) PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'Art. 20 delle Norme che regolano l'Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% (quindici per cento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

43) ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O RIMPIAZZO (VALORE A NUOVO)

Premesso che per "Valore a Nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati*, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area,
 - per il *Contenuto*, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "VALORE A NUOVO" alle seguenti condizioni:

1. In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a Nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base a "Valore a Nuovo";
2. Il supplemento di indennizzo per ogni partita viene riconosciuto in misura:
 - totale, se la somma assicurata è superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo;
 - parziale, se la somma assicurata è inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro; in questo caso risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, per cui il supplemento di indennizzo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - nulla, se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro;
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere

indennizzato, per ciascun fabbricato, un importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime.

5. Il pagamento del supplemento di indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole del verbale definitivo di perizia.
6. L'assicurazione in base al "Valore a Nuovo" riguarda sia i Fabbricati che il Contenuto.

44) RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l'Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 20) "Assicurazione parziale" delle Norme che regolano l'Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

La garanzia deve intendersi prestata anche a seguito di sinistro che colpisca beni assicurati con polizza Elettronica intestata allo Spett.le Contraente e posti nell'ubicazione descritta in premessa.

| |
|----------------------------------|
| Sezione G) RISCHI ESCLUSI |
|----------------------------------|

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sezione H) CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le seguenti condizioni si intendono operanti se indicate le somme assicurate e i relativi premi.

45) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile termini di polizza .

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La garanzia deve intendersi prestata anche a seguito di sinistro che colpisca beni assicurati con polizza Elettronica intestata allo Spett.le Contraente e posti nell'ubicazione descritta in premessa.

L'assicurazione non comprende i danni:

a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge n° 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alla spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

46) SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabili a termine di polizza e fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita.

Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento o trattamento speciale dei residui stessi, nel limite della sopraindicata partita, e fino alla concorrenza del 20% della somma stessa.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 20 – assicurazione parziale – delle Norme che regolano l'Assicurazione.

47) FENOMENO ELETTRICO

La Società, a parziale deroga della Sezione RISCHI ESCLUSI – lettera g), risponde dei danni diretti e materiali causati agli apparecchi ed agli impianti elettrici da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- ad apparecchiature elettroniche;
- ad apparecchi ed impianti elettrici non di pertinenza del fabbricato;

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperta;
- dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi ed impianti elettrici.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini della presente garanzia, verrà effettuato con l'applicazione di una franchigia di €500,00 per ogni sinistro e con il limite massimo indicato nella relativa somma assicurata.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

| |
|--|
| <p align="center">OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010</p> |
|--|

- La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza RCA e CVT a Libro Matricola

CONTRAENTE / ASSICURATO

Comune di Montone
Piazza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (PG)
p.iva 81000430546

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

| | |
|--|--|
| Legge: | D.Lgs. n. 209 del 9 Settembre 2005 (nuovo codice delle assicurazioni private) – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti - e successive modifiche e integrazioni. |
| Regolamento: | il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni; |
| Società/Impresa: | la Compagnia Assicuratrice; |
| Contraente: | il soggetto che stipula la polizza; |
| Assicurato: | la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti; |
| Assicurazione: | il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto; |
| Polizza: | il documento che prova l'assicurazione; |
| Premio: | la somma dovuta dal Contraente all'Impresa; |
| Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro; |
| Valore Commerciale | Il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato; |
| Ebbrezza: | uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche; |
| Attestazione sullo stato del rischio: | il documento che viene rilasciato dall'Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; |
| Incendio: | è la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; |
| Furto: | è il reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; |
| Rapina: | è il reato, previsto all'art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante |

violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Accessori di serie:

equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino;

Accessori aggiuntivi – optionals:

equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;

Accessori fonovisivi:

radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori, satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;

Infortunio:

l'evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili;

Scoppio:

repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;

Sinistro:

evento causa del danno;

Sinistro senza seguito:

il sinistro denunciato per il quale l'Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

Indennizzo:

la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;

Risarcimento:

la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;

Franchigia:

(per la garanzia R.C.A.), la somma dovuta all'Impresa per la parte di danno che rimane a carico del Contraente;

Primo rischio assoluto:

la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.);

Veicolo/Natante:

ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il "veicolo/natante", si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell'elenco analitico veicoli/natanti.

| |
|--|
| NORME CONTRATTUALI COMUNI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI |
|--|

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Art.1 | DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA |
|--------------|---------------------------------------|

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadrà alle ore 24:00 del 31/12/2018 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. La ricorrenza annuale coinciderà con la data del 31/12.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno **60 (sessanta)** giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 (centoventi) giorni se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

| | |
|--------------|---|
| Art.2 | COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione) |
|--------------|---|

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

| | |
|--------------|---|
| Art.3 | DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE |
|--------------|---|

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

| | |
|--------------|---|
| Art.4 | FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE |
|--------------|---|

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo .

| | |
|--------------|--|
| Art.5 | PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA |
|--------------|--|

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Art.6 | INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA |
|--------------|--------------------------------------|

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

| | |
|--------------|----------------------|
| Art.7 | ONERI FISCALI |
|--------------|----------------------|

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

| | |
|--------------|------------------------|
| Art.8 | FORO COMPETENTE |
|--------------|------------------------|

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Art.9 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
|--------------|-----------------------------------|

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Art.10 | RECESSO PER SINISTRO |
|---------------|-----------------------------|

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi

della presente facoltà Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art.11 | TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.12 | OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

SEZIONE I) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.

Art. 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA.

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti, rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente.

Art. 3 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE E SPECIALI

Sono inoltre operanti le seguenti condizioni aggiuntive:

CONDIZIONI AGGIUNTIVE VEICOLI

3.1 CARICO E SCARICO

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa – del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

3.2 FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- **ciclomotori adibiti al trasporto di persone**
- **motoveicoli adibiti al trasporto di persone**
- **autovetture**

come indicato nell'elenco analitico veicoli" che forma parte integrante del presente Capitolato.

L'Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione", quali definiti dal successivo Art.2 delle Norme Comuni a tutte le sezioni, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti Vigenti e per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione

l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

3.3 FORMULA TARIFFARIA "FISSA" CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- autoveicoli adibiti al trasporto di cose (autocarri)
- motoveicoli adibiti al trasporto di cose (motocarri)
- autoveicoli adibiti al trasporto di persone
- autoveicoli adibiti ad uso speciale – macchine agricole – macchine operatrici semoventi
- ciclomotori adibiti al trasporto di cose

come indicato nell'elenco analitico veicoli" che forma parte integrante del presente Capitolato.

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato.

Qualora nel "periodo di osservazione", quale definito nel successivo Art.2 delle Norme Comuni a tutte le sezioni, vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la formula "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

3.4 FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA" SENZA APPLICAZIONE DEL "PEJUS"

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli:

- **ciclomotori adibiti al trasporto di cose**
- **motoveicoli adibiti al trasporto di cose (motocarri)**
- **autoveicoli adibiti al trasporto di cose (autocarri)**
- **autoveicoli adibiti al trasporto di persone**
- **natanti**

come indicato nell'"elenco analitico veicoli" che forma parte integrante del presente Capitolato.

L'Impresa risarcirà i Terzi danneggiati senza tenere conto delle franchigie indicate nella "scheda veicoli".

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

3.5 MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale tripartito le somme relative rappresentano il limite fino al quale l'Impresa è obbligata.

La presente assicurazione è prestata a massimale come di seguito precisato, per ciascun veicolo:

€6.000.000,00 (seimilioni) complessivo per sinistro;

€5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni alle persone;

€1.000.000,00 (unmilione) per danni alle cose.

N.B. I massimali sono adeguati nel rispetto del nuovo art.128 del Codice delle Assicurazioni Private, come modificato dal D.Lgs. n. 198 del 06/09/2007, che ha attuato la Direttiva Comunitaria 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, tuttavia, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico dell'Impresa.

3.6 GARANZIE ACCESSORIE (ove previste su “elenco analitico veicoli” che forma parte integrante del presente Capitolato)

3.6.1 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa assicura il rimborso dei danni materiali che si verifichino all'interno del veicolo assicurato a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso o ad un ospedale o casa di cura o alla casa di un medico.

3.6.2 RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 300.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato. Sono altresì esclusi i danni a cose ed animali di proprietà del Proprietario del veicolo o di suo familiare, coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché affiliati e altri parenti e affini al terzo grado quando convivano o siano a suo carico.

Non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione.
- b) Il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o L'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 del Codice Civile, III comma, l'impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

3.6.3 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI FIGLI MINORI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2048 1° comma c.c., per danni arrecati ai terzi, trasportati e non, dalla circolazione, purché avvenuta all'insaputa dello stesso, del veicolo assicurato, condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi. In tali casi in deroga all'art. C.2 “Esclusioni e rivalsa”, l'Impresa rinuncia a tali diritti.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

3.6.4 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

3.6.5 ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio politici, eventi atmosferici e kasko). Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 260,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature,

nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

3.6.6 PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa rimborsa, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per evento previa presentazione di regolare fattura.

3.6.7 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – TASSA DI PROPRIETÀ

Le garanzie operano in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro. L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo dello stesso tipo;
- b) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto. Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

3.6.8 TRAINO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino alla concorrenza di €1.500,00 per sinistro. L'Impresa rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

3.6.9 RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimesso sulla sede stradale;

l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo fino alla concorrenza di €2.500,00 per sinistro.

3.6.10 RIENTRO DEI PASSEGGERI

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, l'Impresa rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di €300,00 per sinistro.

La garanzia non è operante entro i limiti di 50 Km. dalla residenza abituale dell'Assicurato e delle persone trasportate.

3.6.11 SPESE ALBERGHIERE

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, l'Impresa rimborserà le spese alberghiere, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, fino alla concorrenza di €200,00 per sinistro.

La garanzia non è operante entro i limiti di 50 Km. dalla residenza abituale dell'Assicurato e delle persone trasportate.

3.6.12 SPESE DI RIMESSAGGIO

Qualora il danno non sia riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, l'Impresa rimborserà, purché documentate, le spese di rimessaggio per le prime 24 ore fino alla concorrenza di €300,00 per sinistro.

3.6.13 INVIO AUTOMEZZO PER LA PROSECUZIONE DEL TRASPORTO

Qualora il veicolo assicurato, risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese, purché documentate, sostenute per l'invio di altro automezzo per consentire la prosecuzione del trasporto merci. Nel caso in cui l'automezzo inviato in sostituzione sia di proprietà dell'Assicurato, il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari a €1,00 per Km. percorso, da calcolarsi dalla residenza abituale dell'Assicurato al luogo dove si trova il veicolo in sosta forzata. In entrambi i

casi l'Assicurato, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione degli incaricati dell'Impresa, per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro, le bolle di

accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di furto, le fatture e/o ricevute fiscali pagate per le spese inerenti la riparazione del veicolo e dell'invio dell'automezzo in sostituzione.

In entrambi i casi verrà effettuato un risarcimento massimo di €1.500,00 per sinistro.

3.6.14 INVIO DI UN TECNICO

Qualora il veicolo assicurato, risulti danneggiato in modo tale da rendere indispensabile l'intervento di un tecnico che proceda alle dovute riparazioni, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, purché documentate, fino alla concorrenza di €300,00 per sinistro. Dal rimborso è sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio. Nel caso in cui il tecnico sia un meccanico dipendente dell'Assicurato, le spese sostenute, sempre con il massimo risarcimento di €300,00 per sinistro, saranno riconosciute nei termini di seguito indicati:

- rimborso dei biglietti di viaggio (comunque effettuato) relativamente all'andata ed al ritorno; oppure rimborso per un importo di €0.5 al Km. nel caso in cui il viaggio sia effettuato con una autovettura dell'Assicurato, da calcolarsi dalla residenza abituale dello stesso al luogo dove si trova il veicolo in sosta forzata e relativo ritorno;

- rimborso dell'eventuale pernottamento;

- non verranno rimborsati retribuzioni o compensi erogati a favore del dipendente.

In entrambi i casi l'Assicurato, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione degli incaricati dell'Impresa, per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del sinistro, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di furto, le fatture e/o le ricevute fiscali pagate per le spese inerenti la riparazione del veicolo e dell'invio di altro tecnico non dipendente dell'Assicurato stesso, dell'eventuale pernottamento, i biglietti di viaggio, oppure, i registri sui quali risulteranno i dati identificativi dell'autovettura e del dipendente che ha effettuato la trasferta per le motivazioni di cui all'oggetto della presente garanzia.

3.6.15 INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con propri mezzi ed i pezzi di ricambio occorrenti per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, l'Impresa rimborserà, purché documentate,

le spese per la spedizione, comunque effettuata, dei pezzi stessi, fino alla concorrenza di €600,00 per sinistro. Dal rimborso è sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio. La garanzia non è operante entro il limite di 50 Km. dalla residenza abituale dell'Assicurato. A giustificazione dell'invio dei pezzi di ricambio,

l'Assicurato metterà a disposizione degli incaricati dell'Impresa, per la liquidazione del danno, le fatture o le ricevute fiscali pagate comprovanti l'avvenuta riparazione o l'utilizzo dei pezzi di ricambio inviati.

3.6.16 TRASPORTO IN AMBULANZA

In caso di incidente stradale l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, purché documentate, per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate e trasportate, compreso il conducente, sul veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di pronto soccorso, ospedale o casa di cura, fino alla concorrenza di €200,00 per sinistro.

3.6.17 SPESE DI TRASPORTO SANITARIO

In caso di incidente stradale l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, purché documentate, per il trasporto delle persone infortunate e trasportate, compreso il conducente, sul veicolo assicurato, dal posto dell'avvenuto ricovero e fino alla loro residenza abituale, con il limite di €200,00 per sinistro.

3.6.18 SPESE PER L'INVIO DI UN FAMILIARE

In caso di incidente stradale l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese di viaggio, purché documentate, sostenute da un familiare delle persone infortunate e trasportate, compreso il conducente, sul veicolo assicurato per recarsi sul luogo del ricovero, fino alla concorrenza di €200,00 per sinistro.

3.6.19 SEQUESTRO DEL VEICOLO

L'Impresa si obbliga a corrispondere all'Assicurato un'indennità giornaliera nel caso di forzato fermo del veicolo assicurato, causato da sequestro disposto dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a presentare copia del decreto di sequestro a lui consegnato e/o qualunque altro documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dall'autorità competente e deve indicare il luogo ove il veicolo sequestrato è custodito.

L'indennità giornaliera, pattuita in € 30,00, è corrisposta dal giorno della denuncia del sinistro all'Impresa per un periodo massimo di 30 giorni e cessa comunque, in ogni caso, alla data del provvedimento di dissequestro, anche se comunicato con ritardo all'interessato.

3.7 TUTELA LEGALE

L'Impresa assume a proprio carico, nel limite di € 15.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a)-b)-c)-d) necessarie al Proprietario e/o al Conducente (se autorizzato del veicolo assicurato, allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del c.c., 3° comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

Qualora l'Assicurato non vi provveda direttamente, l'Impresa si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale l'Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente Autorità, il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo a carico le relative spese.

Sono in garanzia:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi di giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dell'Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di €600,00 per sinistro;
- e) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'Assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.).

l'assicurazione non è operante:

- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

Denuncia di sinistro

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria –relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'assicurazione. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provveda secondo equità. L'arbitro sarà designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

SEZIONE II)

CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE

(ove prevista su “Elenco analitico veicoli” che forma parte integrante del presente Capitolato)

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;

- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Art. 2) ESCLUSIONI.

– L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo,

- occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
 - c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
 - d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
 - f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
 - g) conseguenti ad appropriazione indebita;
 - h) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art. 3) ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI.

In deroga a quanto stabilito all'Art. 2 lettera h) l'assicurazione può essere estesa agli accessori fonoaudiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

INCENDIO E FURTO NATANTI

(ove prevista su “Elenco analitico veicoli” che forma parte integrante del presente Capitolato)

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate nel contratto, i danni materiali e diretti causati al natante da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa, nei casi di furto o rapina, ai danni prodotti al natante durante l'esecuzione o in conseguenza al furto od alla rapina.

L'assicurazione è prestata sul motore marino descritto nel frontespizio di polizza e sull'imbarcazione alla quale esso è applicato, a condizione, che il valore di entrambi sia compreso nel capitale assicurato.

Per i fuoribordo l'assicurazione è operante anche per i danni subiti dalla sola imbarcazione o dal solo motore marino a condizione però che quest'ultimo sia validamente fissato all'imbarcazione medesima.

Art. 2) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a qualsiasi altra attrezzatura di bordo anche se obbligatoria per legge, nonché al serbatoio portatile del carburante.
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- d) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative

- prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

EVENTI SOCIO POLITICI

(ove prevista su “Elenco analitico veicoli” che forma parte integrante del presente Capitolato)

Art. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.

L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell’evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

Art. 2) ESCLUSIONI

L’assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, , occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall’Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) agli accessori fono- audio- visivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

EVENTI ATMOSFERICI

(ove prevista su “Elenco analitico veicoli” che forma parte integrante del presente Capitolato)

Art. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.

L’Impresa risponde, fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’”elenco analitico veicoli” e nei limiti e alle condizioni che seguono, senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c., dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni e trombe d’aria e cose trasportate da tali eventi, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.

L’assicurazione è estesa:

– alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;

L’Impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall’ammontare del danno indennizzabile, della franchigia di €250,00.

Art. 2) ESCLUSIONI

Sono comunque esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche.

KASKO TOTALE

(ove prevista su “Elenco analitico veicoli” che forma parte integrante del presente Capitolato)

Art. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – Forma di garanzia “Kasko totale a valore intero”.

L'Impresa risponde, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella "scheda veicoli" e nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza, e nei limiti delle somme convenute in polizza.

L'Impresa rimborsa i danni, previa deduzione, dall'ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto del 10% e del minimo non indennizzabile pari ad €500,00. Solo nei casi di collisione con veicolo identificato, quando viene applicata la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge e relativo Regolamento, e viene accertata la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato, l'Impresa, in deroga a quanto contrattualmente stabilito, liquiderà l'importo dovuto senza detrarre scoperto e minimo non indennizzabile.

Art. 2) ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) cagionati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ed allenamenti;
- d) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
- e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato;
- f) determinati da vizi di costruzione;

| |
|---|
| SEZIONE III) NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI |
|---|

Art. 1) ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE PREMIO

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata del contratto, il premio sarà determinato in base alla tariffa in corso di inizio polizza. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distribuzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno. Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare – assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce – la differenza per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa. Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio. Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

Art. 2) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo:

- inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi:

- hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

Art. 3) DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23/12/1976 n. 857 convertito con modificazioni nella Legge 26/02/1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 1915 c.c.; l'Impresa avrà dunque diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 4) VEICOLI DA ASSICURARE

I veicoli da assicurare sono indicati nell'”**elenco analitico veicoli**” che forma parte integrante del presente Capitolato.

Art. 5) RINUNCIA ALLA RIVALSA

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1. dell'ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente veicolo assicurato:

a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

d) se il conducente è in possesso scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

| |
|--|
| <p align="center">OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010</p> |
|--|

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

“ELENCO ANALITICO VEICOLI” COMUNE DI MONTONE (PG)
FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO RCA e CVT a LIBRO MATRICOLA

| N° | TIPO VEICOLO (Es. Autocarro, Autobus, Autovettura, Motociclo, ecc...) | MODELLO VEICOLO (Marca, Cilindrata, Allestimento, ecc...) | Alim.ne | USO indicare se Mezzo Speciale | TARGA / TELAIO | Q.Li pieno carico / n° posti | Cavalli Fiscali / C.C. | Tariffa: Bonus/Malus, fissa o franchigia | Classe di Merito Universale | Garanzie Accessorie e Tutela Legale | Somma da assicurare Sez II (CVT) e Garanzie da prestare (Inc./Furto/Ev. Sociopol./Ev. Atmosf. /Kasko) |
|----|--|---|---------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| 1 | AUTOVETTURA | FIAT STILO | D | | YA039AA | | CV 19 | B/M | CU 01 | SI | |
| 2 | AUTOCARRO | FIORINO | B | | PG722345 | Ql.15 | | FISSA | | SI | |
| 3 | MACCHINA OPETRATRICE | TERNA | D | ESCAVATORE | RAAE589 | Ql. 57 | | FISSA | | SI | |
| 4 | AUTOCARRO | FIAT 35.10 | D | | AS489CC | Ql. 35 | | FISSA | | SI | |
| 5 | AUTOCARRO | PIAGGIO PORTER | B | | AO229425 | Ql. 16,1 | | FISSA | | SI | |
| 6 | AUTOVETTURA | FIAT PANDA | D | | CZ878MW | | CV 15 | B/M | CU 14 | SI | |

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza Impianto Fotovoltaico

CONTRAENTE / ASSICURATO

Comune di Montone
Piazza Fortebraccio, 3 - 06014 Montone (PG)
p.iva 81000430546

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati nella polizza significano:

APPARECCHIATURA ELETTRONICA (successivamente denominata “cosa”)

Dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l’ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

CONDUTTORI ESTERNI

L’insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo – sotterranei, aerei o posti all’interno di intercapedini – collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

CONSUMATORE

La persona fisica che agisce con scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell’ art. 3 del Codice del consumo).

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l’assicurazione.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l’Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate) le cui prestazioni, in base a quanto riportato nel Piano di Manutenzione di Progetto, consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

EVENTI ATMOSFERICI

Nell’ambito delle garanzie prestate con la presente polizza, per “eventi atmosferici” si intende il presentarsi dei seguenti fenomeni:

- pioggia;
- neve;
- grandine;
- vento e quanto da esso trasportato,

quando essi si manifestino singolarmente o in combinazione, e quando siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

FRANCHIGIA

Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.

IMPIANTO O SISTEMA FOTOVOLTAICO

Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e trasformare l'energia solare disponibile, rendendola utilizzabile sottoforma di energia elettrica. Fanno parte dell'impianto il generatore fotovoltaico (o campo fotovoltaico, costituito da pannelli fotovoltaici connessi tra loro), il Sistema di Condizionamento della Potenza (PCS), oltre ai supporti e i sostegni impiegati per l'installazione

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PANNELLO FOTOVOLTAICO (PANNELLO FV)

Elemento costituito dalla connessione di moduli fotovoltaici, a loro volta composti da un numero fisso di celle fotovoltaiche (dispositivo base) connesse elettricamente che trasformano la radiazione solare raccolta in corrente continua. Costituisce l'unità minima singolarmente maneggiabile e rimpiazzabile.

PIANO DI MANUTENZIONE DI PROGETTO

Documento complementare al progetto esecutivo che pianifica e programma l'attività di manutenzione al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità, l'efficienza e il valore economico dell'opera, per una corretta gestione dell'impianto nel corso degli anni.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PROCEDURA

La sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCHEDA TECNICA DI IMPIANTO

Documento che riporta le principali caratteristiche dell'impianto a partire dai dati generali fino a quelli relativi al generatore fotovoltaico, ai moduli, alle strutture di sostegno, all'inverter e alle prestazioni energetiche del sistema.

SCOPERTO

La percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO DELLA POTENZA

È costituito da un convertitore statico che trasforma la corrente elettrica prodotta dal complesso dei pannelli fotovoltaici dell'impianto da continua in alternata (inverter). A questo sono associate apparecchiature di controllo, misura, comando e protezione quali, a titolo esemplificativo, trasmettitori a distanza, dispositivi di controllo in remoto, modem, ecc...

SOCIETÀ

L'impresa assicuratrice.

UTENTE

Soggetto che beneficia della produzione di energia elettrica a mezzo di un impianto fotovoltaico, utilizzandola direttamente e/o cedendola alla rete del distributore.

NORME CONTRATTUALI COMUNI

Art.1 DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadrà alle ore 24:00 del 31/12/2018, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, con ricorrenza annuale il 31/12. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Art.2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

| | |
|-----------------|---|
| Art.3bis | FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE |
|-----------------|---|

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo .

| | |
|--------------|--|
| Art.4 | PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA |
|--------------|--|

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

| | |
|--------------|--|
| Art.5 | ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI |
|--------------|--|

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Art.6 | INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA |
|--------------|--------------------------------------|

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

| | |
|--------------|----------------------|
| Art.7 | ONERI FISCALI |
|--------------|----------------------|

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

| | |
|--------------|------------------------|
| Art.8 | FORO COMPETENTE |
|--------------|------------------------|

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Art.8bis | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
|-----------------|-----------------------------------|

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Art.9 | RECESSO PER SINISTRO |
|--------------|-----------------------------|

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Art.10 | TRATTAMENTO DEI DATI |
|---------------|-----------------------------|

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

| | |
|------------------|---|
| Art.10bis | OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO |
|------------------|---|

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

| |
|---|
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
|---|

ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate ed installate da soggetti abilitati, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

ART. 12 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti vandalici o dolosi, eccetto furto e rapina;

- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da eventi atmosferici e sovraccarico da neve;
- f) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, mareggiate, maree, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- g) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
- h) materiali e diretti subiti da enti non conformi alla normativa italiana CEI 82-25 e dalle norme in essa richiamate e successive modifiche;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate previste nella scheda tecnica dell'impianto;
- j) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- k) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- l) dovuti a funzionamento improprio, esperimenti, prove e collaudi che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- m) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- n) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- o) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata e al di fuori del luogo di installazione originaria;
- p) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- q) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- r) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- s) ai conduttori esterni alle cose assicurate ed i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.

Art. 13 - Valore delle cose assicurate

Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri. Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia al prezzo di listino, o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C. comunicando per iscritto la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno; anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 - Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 13;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 16 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti).

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 18 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come al punto 1) diminuito dell'importo come al punto 2).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà l'importo stimato come al punto 3), diminuito dell'importo stimato come al punto 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione od il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione od al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Art. 19 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della franchigia o dello scoperto.

Art. 20 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore di una o più cose prese ciascuna separatamente eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. 21 - Pagamento dell'indennità - scoperto e franchigia

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro trenta giorni sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 15 lettera d) delle Condizioni generali di assicurazione.

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo non indennizzabile di €500,00, salvo quanto diversamente previsto da specifiche condizioni.

Art. 22 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 23 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Art. 24 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 25 - Titorialità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

| |
|--|
| CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti) |
|--|

Art. 26 - Fenomeni elettrici di origine esterna

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di distribuzione elettrica sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
 - 1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
 - 2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;
 - 3) i disturbi elettrici provenienti dalle linee facenti capo a dispositivi ad intervento rapido.

Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo scoperto pari al 10% del danno, con il minimo della franchigia indicata all'Art. 21..

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto pari al 40% del danno con il minimo della franchigia indicata all'Art.21.

Art. 27 - Danni da furto

La presente garanzia è operante esclusivamente a condizione che:

- le cose assicurate siano stabilmente ancorate al suolo o al fabbricato con sistemi antisivito (saldature, bulloni del tipo a testa spaccata ed altri simili sistemi di fissaggio);
- gli impianti posti al suolo siano racchiusi in area protetta da recinzione di altezza non inferiore a m 2,00 e costituita da struttura in mattoni, pietra, pannelli prefabbricati in c.a. o similari, reti metalliche o cancellate;
- gli impianti posti al suolo siano provvisti di sistemi antifurto e/o sistemi di videosorveglianza collegati con istituto di vigilanza in grado di intervenire immediatamente in caso di allarme;
- gli impianti posti sul tetto di fabbricati, nel sottotetto, o su tettoie si trovino ad un'altezza non inferiore a m 4,00 dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili anche quando dette cose siano state smontate dai relativi supporti senza rottura o scasso delle stesse, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei luoghi in cui sono installate le cose assicurate:

- violando le difese esterne della recinzione o del fabbricato mediante:

1) rottura o scasso;

2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;

- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

- in altro modo, rimanendo nei luoghi suddetti clandestinamente, e abbia successivamente asportato la refurtiva.

Sono altresì esclusi i danni da furto delle cose assicurate:

1) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

2) in caso di pannelli installati al suolo, quando i luoghi risultino incustoditi;

3) in caso di pannelli installati su tetti di fabbricati, quando le abitazioni o i locali rimangano per più di trenta giorni consecutivi disabitati o incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno;

4) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, dal Contraente, dai rappresentanti legali, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che abitino con quelle indicate al presente punto od occupino i luoghi contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei luoghi che le contengono;

- persone legate a quelle indicate al presente punto da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

5) causati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

6) indiretti.

La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 20% del danno, con il minimo della franchigia indicata all'Art. 21.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 40% della somma assicurata.

Art. 28 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere

I danni verificatisi a seguito di inondazioni, alluvioni, allagamenti, danni da acqua in genere, saranno indennizzati previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno, con il minimo della franchigia stabilita all'Art. 21.

Nel caso in cui le cose assicurate siano installate al suolo, la garanzia ha efficacia purché il sito ove le cose assicurate sono installate non sia stato soggetto ad alluvioni o inondazioni negli ultimi dieci anni.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 60% della somma assicurata.

Art. 29 - Danni indiretti forfettari

A parziale deroga dell'art. 15 lettera r) delle Condizioni generali di assicurazione, la Società indennizza le perdite di profitto che possono risultare dalla mancata o minore produzione di energia elettrica, a seguito di sinistro indennizzabile in base alle condizioni della presente polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale di funzionamento delle cose assicurate, fermo restando le esclusioni di cui all'art. 15 delle Condizioni generali di assicurazione.

Resta convenuto che la somma assicurata viene forfettariamente determinata come segue: l'importo pari all'1,5% della partita 1) IMPIANTO FOTOVOLTAICO moltiplicato per il numero dei mesi del periodo di indennizzo stabilito nella SCHEDA DI QUOTAZIONE.

La Società non risponde delle perdite e delle maggiori spese dovute a:

- a) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio specificato nell'apposito elenco.

L'indennizzo verrà determinato:

in base alla differenza tra il valore atteso di energia prodotta nel periodo di fermo parziale o totale dell'impianto e quella effettivamente prodotta dall'impianto stesso in tale lasso di tempo, monetizzata in base ai costi unitari di vendita stabiliti in accordo con il Gestore della rete di distribuzione, più il corrispondente valore dell'incentivo erogato ai sensi del D.M. 28/07/2005 e successive modifiche.

La stima della produzione attesa di energia verrà effettuata a partire dai dati statistici di radiazione solare media mensile, ordinati in base alla localizzazione sul territorio e ai parametri di caratterizzazione geometrica dell'impianto assicurato, tenendo conto di quanto riportato nella Scheda Tecnica di Impianto e delle prestazioni energetiche del sistema; il decadimento medio annuo di rendimento verrà assunto pari all'1%.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i minori ricavi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, distrutto o sottratto, ma comunque non oltre la durata massima per sinistro e per annualità assicurativa indicata in polizza.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni generali di assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni da mancato ricavo mediante telegramma o telefax.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di tre giorni.

Art. 30 - Spese di demolizione e sgombero

La Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita prevista nella SCHEDA DI QUOTAZIONE.

Art. 31 - Eventi atmosferici e sovraccarico da neve

A deroga di quanto disposto all'art. 15 lettera e) la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi atmosferici.

I danni materiali e diretti dovuti a grandine e sovraccarico da neve sono indennizzabili nell'ambito della presente garanzia a condizione che i pannelli abbiano ottenuto l'apposita certificazione (normativa italiana CEI EN 61215 e CEI EN 61646, dalle norme in esse richiamate e successive modifiche), che viene allegata quale parte integrante del presente contratto.

La Società non indennizza i danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno, valanghe e slavine; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo dovuto con il minimo indicato all'Art. 21.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 60% della somma assicurata.

Art. 32 - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi e di sabotaggio

A parziale deroga dell'art. 15 lettere a) e c), la Società indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:

- a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse e sabotaggio;
- b) causati da atti vandalici o dolosi.

Ferme restando le altre esclusioni previste dall'art. 15 sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Speciale.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno con il minimo indicato all'Art. 21;
- b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 60% della somma assicurata.

Art. 33 - Terremoto

A parziale deroga dell'art. 15 lettera f), la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo dovuto con il minimo indicato all'Art. 21.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 60% della somma assicurata.

Art. 34 - Colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 15 lettera d), la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 35 - Conduuttori esterni, costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili

A parziale deroga dell'art. 15 lettera s), la garanzia viene estesa ai conduuttori esterni collegati alle cose assicurate. Sono indennizzabili anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduuttori esterni.

Sono esclusi i danni alle parti accessorie attraversate da corrente dei conduuttori.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore al 5% della somma assicurata alla partita 1) IMPIANTI FOTOVOLTAICI con il limite massimo di Euro 20.000,00.

Art. 36 - Parziale deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'art. 20, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al relativo valore assicurabile risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. 20 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 37 - Atti di terrorismo

A parziale deroga dell'art. 15 lettere a), la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da "Atti di terrorismo".

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Qualora il Contraente non rientri nella definizione di "Consumatore", la Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni trenta da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno con il minimo indicato all'Art. 21;
- b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 25% della somma assicurata.

SCHEDA DI QUOTAZIONE

CAPITALI ASSICURATI

| PARTITE | SOMME ASSICURATE |
|--|------------------|
| Partita 1) IMPIANTO FOTOVOLTAICO | €66.000,00 |
| Partita 2) DANNI INDIRETTI FORFETTARI (periodo di indennizzo: 3 mesi) | € 2.970,00 |
| Partita 3) SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO | €10.000,00 |
| Partita 4) TERREMOTO | €68.970,00 |
| Partita 5) ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI | €68.970,00 |

CALCOLO DEL PREMIO

| PARTITE | TASSO ANNUO LORDO (pro-mille) |
|--|-------------------------------|
| Partita 1) IMPIANTO FOTOVOLTAICO | _____ = |
| Partita 2) DANNI INDIRETTI FORFETTARI (periodo di indennizzo: 3 mesi) | _____ = |
| Partita 3) SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO | _____ = |
| Partita 4) TERREMOTO | _____ = |
| Partita 5) ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI | _____ = |

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO: € _____ (in lettere)

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

| |
|--|
| OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010 |
|--|

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

QUESTIONARIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

1. SOGGETTI

CONTRAENTE: COMUNE DI MONTONE

C.F. 81000430546

INSTALLATORE: TOGNACCINI EMILIO E F.

P.IVA 01962480545

FORNITORE: SIENERGIA S.P.A.

P.IVA 01175590544

2. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

Via della Rocca N° s.n.c. CAP 06014 Comune Montone Provincia Perugia

3. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Potenza nominale dell'impianto (KWp): 27,36

Valore complessivo dell'impianto Euro: 66.000,00

Modalità di servizio: ☒ scambio sul posto ☐ immissione in rete

Data entrata in funzione dell'impianto: 14/03/2014

Pannelli fotovoltaici: Marca/Tipo **SUNERG XP 60/156 SERIE I PLUS 245WP**

Tipo moduli: ☐ silicio monocristallino ☒ silicio policristallino ☐ silicio amorfo

Certificazioni pannello: ☒ CEI EN 61215 moduli in silicio cristallino
☐ CEI EN 61646 moduli in silicio amorfo (film sottile)
☐ ALTRE _____

Tipo impianto: ☒ fisso ☐ dotato di inseguitori

Inverter: Marca/Tipo **AURORA POWER ONE** Numero **PVI 10.0 TL UOTD**

sono posizionati in luoghi protetti? ☒ SI, descrivere **SOFFITTA EDIFICIO SCOLASTICO** ☐ NO

si trovano in locali interrati? ☐ SI, descrivere _____ ☒ NO

Contratto di manutenzione dell'impianto: ☒ SI ☐ NO

Su tutte le apparecchiature ☒ SI ☐ NO, indicare quali _____

Tipo di contratto di manutenzione:

Società incaricata: ☒ esterna ☐ tecnici interni ☐ altro _____

Caratteristiche del contratto: manutenzione ☐ preventiva ☒ ordinaria ☐ straordinaria

Cadenza **ANNUALE**

Durata **MARZO 2016**

4. CARATTERISTICHE DEL SITO

TIPO INSTALLAZIONE: ☐ impianto integrato ☒ parzialmente integrato ☐ non integrato

☐ **al suolo, in un'area adibita a centrale fotovoltaica**

☐ **al suolo, all'interno di un'area aziendale**

Se l'impianto è installato al suolo, indicare:

distanza da corsi d'acqua _____ metri;

quota minima dei pannelli dal suolo _____ metri;

conformazione terreno: pianeggiante collinare montagnoso (oltre 600 m s.l.m.)

☒ **sul tetto di un edificio**

Se l'impianto è installato sul tetto di un edificio, indicare:

tipo di edificio: ☒ civile ☐ industriale ☐ commerciale ☐ agricolo ☐ altro _____

quota minima dei pannelli dal suolo **10,00** metri;

materiali di costruzione: ☒ C.A/CLS/laterizi ☐ materiali incombustibili ☐ altro _____

tipo di copertura: ☒ tegole ☐ fibrocemento ☐ lamiera ☐ altro _____

presenza di pannelli sandwich: ☒ SI, nella copertura ☐ SI, nelle pareti esterne ☐ NO

se l'impianto è installato nell'ambito di un'azienda indicarne il nome e l'attività svolta:

☐ **altro:**

5. SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

È presente un impianto di allarme antifurto? ☐ SI ☒ NO

Tipologia: ☐ a fibra ottica ☐ perimetrale ☐ sistema di localizzazione GPS

☐ altra tipologia (descrivere) _____

Modalità di segnalazione e collegamento: _____

I fissaggi sono realizzati con sistemi antisvito? ☒ SI, tipologia _____ ☐ NO

Illuminazione dell'area? ☒ SI ☐ NO

L'area dove è installato l'impianto è recintata? ☒ SI, altezza recinzione m. 1,80 ☐ NO

Se SI, indicare tipologia della recinzione (es. muro, rete, cancellata, materiale, ecc.)

MURO E CANCELLATA

È prevista vigilanza? ☐ SI ☒ NO

Se SI, descrivere tipo e modalità (es. continua h 24, se periodica indicare la frequenza dei controlli)

È installato un impianto di telecontrollo? ☒ SI ☐ NO

Se SI, descrivere tipo e collegamento

Monitoraggio produzione e allarmi impianto – coll. gsm

Impianto elettrico e messa a terra a norma di legge? ☒ SI ☐ NO

Sistema di protezione dalle sovratensioni? ☒ SI, tipologia _____ ☐ NO

Mezzi di prevenzione incendio? ☒ SI, tipologia **ESTINTORI** ☐
NO

Altre informazioni:

6. ALTRE INFORMAZIONI

È stato concesso un finanziamento in favore dell'iniziativa? ☒ SI ☐ NO

In caso affermativo indicare l'istituto finanziatore: **REGIONE DELL'UMBRIA – FONDI POR FERS**
Solo per gli impianti fotovoltaici già in funzione:

L'impianto ha subito danni negli ultimi 3 anni? ☐ SI ☒ NO

In caso affermativo indicare le date di accadimento, gli eventi, l'ammontare dei danni:

7. GARANZIE RICHIESTE

DANNI DIRETTI

Forma di garanzia: **ALL RISKS** come da Capitolato Impianto Fotovoltaico.

DANNI INDIRETTI FORFETTARI

PERIODO DI INDENNIZZO: 3 MESI

Somma assicurata pari all'1,5% del valore dell'impianto moltiplicato per il numero dei mesi del periodo di indennizzo prescelto.

Valore dell'impianto Euro 66.000,00 x 1,5% x 3 (n° mesi del periodo di indennizzo) =

SOMMA ASSICURATA Euro 2.970,00=

Data: 30/10/2015

 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(GONFIA Fabio)

**“ALLEGATO 7” - OFFERTA ECONOMICA
SCHEDA DI QUOTAZIONE**

RISCHIO A - RCT/RCO

| |
|------------|
| RCT |
|------------|

MASSIMALI ASSICURATI

| | | |
|---|--------------|-------------------------------|
| € | 3.000.000,00 | per sinistro con il limite di |
| € | 3.000.000,00 | per danni a persone e |
| € | 3.000.000,00 | per danni a cose e/o animali |

| |
|--------------|
| RCO-I |
|--------------|

MASSIMALI ASSICURATI

| | | |
|---|--------------|-------------------------------|
| € | 3.000.000,00 | per sinistro con il limite di |
| € | 3.000.000,00 | per dipendente infortunato |

| |
|--|
| <u>CALCOLO DEL PREMIO RCT/RCO-I</u> |
|--|

PREVENTIVO ANNUO RETRIBUZIONI LORDE: **€320.000,00=**

FRANCHIGIA FRONTALE € 500,00=

Tasso annuo LORDO (pro-mille): _____ ‰

PREMIO ANNUO LORDO € _____ = (in lettere.....)

| RIPARTO DI POLIZZA: | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| <i>COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE</i> | <i>RUOLO</i> | <i>QUOTA</i> | <i>FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE</i> |
| _____ | Delegataria/Mandataria | _____ | _____ |
| _____ | Coassicratrice/Mandante | _____ | _____ |
| _____ | Coassicratrice/Mandante | _____ | _____ |

**“ALLEGATO 7” - OFFERTA ECONOMICA
SCHEDA DI QUOTAZIONE**

RISCHIO B – Rc Patrimoniale

| |
|--------------------------------------|
| MASSIMALE E NUMERO ASSICURATI |
|--------------------------------------|

Massimale: €1.000.000,00=

Numero Assicurati complessivi 19 di cui:

- n.1 Sindaco
- n.1 Vice Sindaco
- n.1 Assessori
- n.10 Consiglieri

- n.1 Segretario comunale
- n.4 Posizioni Organizzative Amministrative
- n.1 Posizione Organizzativa Tecnica

| |
|---------------------------|
| CALCOLO DEL PREMIO |
|---------------------------|

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO €.....= (in lettere.....)

| RIPARTO DI POLIZZA: | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| <i>COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE</i> | <i>RUOLO</i> | <i>QUOTA</i> | <i>FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE</i> |
| _____ | Delegataria/Mandataria | _____ | _____ |
| _____ | Coassicuratrice/Mandante | _____ | _____ |
| _____ | Coassicuratrice/Mandante | _____ | _____ |

**“ALLEGATO 7” - OFFERTA ECONOMICA
SCHEDA DI QUOTAZIONE**

RISCHIO C – TUTELA LEGALE

| |
|-----------------------------|
| MASSIMALI ASSICURATI |
|-----------------------------|

€ 30.000,00 per sinistro

€ 200.000,00 per anno assicurativo

| |
|---------------------------|
| CALCOLO DEL PREMIO |
|---------------------------|

PREVENTIVO ANNUO RETRIBUZIONI LORDE: **€ 320.000,00=**

Tasso annuo LORDO (pro-mille): _____‰

PREMIO ANNUO LORDO € _____ = (in lettere.....)

| RIPARTO DI POLIZZA: | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| <i>COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE</i> | <i>RUOLO</i> | <i>QUOTA</i> | <i>FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE</i> |
| _____ | Delegataria/Mandataria | _____ | _____ |
| _____ | Coassicratrice/Mandante | _____ | _____ |
| _____ | Coassicratrice/Mandante | _____ | _____ |

**“ALLEGATO 7” - OFFERTA ECONOMICA
SCHEDA DI QUOTAZIONE**

RISCHIO D - INFORTUNI CUMULATIVA

SEZIONE I - AMMINISTRATORI

SOMMA ASSICURATA

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Morte | €250.000,00 |
| Inv. Permanente | €250.000,00 |
| Rimborso Spese Sanitarie | € 5.000,00 |
| Diaria Ricovero da Infortunio | € 50,00 |

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio lordo anticipato è calcolato come segue:

N° assicurati: 11.

Premio lordo per ogni assicurato: €..... in lettere (.....)

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE I : €..... in lettere (.....)

SEZIONE II – SEGRETARIO, DIPENDENTI E COLLABORATORI mezzo proprio

SOMMA ASSICURATA

| | |
|--------------------------|-------------|
| Morte | €250.000,00 |
| Inv. Permanente | €250.000,00 |
| Rimborso Spese Sanitarie | € 5.000,00 |

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio lordo anticipato è calcolato come segue:

N° Km preventivati: 5.000=

Premio lordo per ogni Km: €..... in lettere (.....)

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE II : €..... in lettere (.....)

SEZIONE III - CONDUCENTI

SOMMA ASSICURATA

| | |
|--------------------------|-------------|
| Morte | €250.000,00 |
| Inv. Permanente | €250.000,00 |
| Rimborso Spese Sanitarie | € 5.000,00 |

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio lordo anticipato è calcolato come segue:

N° Veicoli: 6.

Premio lordo per ogni veicolo: €..... in lettere (.....)

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE III : €..... in lettere (.....)

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO: €.....= (in lettere)

RIPARTO DI POLIZZA:

| <i>COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE</i> | <i>RUOLO</i> | <i>QUOTA</i> | <i>FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE</i> |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| _____ | Delegataria/Mandataria | _____ | _____ |
| _____ | Coassicratrice/Mandante | _____ | _____ |
| _____ | Coassicratrice/Mandante | _____ | _____ |

RISCHIO E – CVT DIPENDENTI IN MISSIONE

| |
|----------------------------|
| CAPITALI ASSICURATI |
|----------------------------|

Somma assicurata a P.R.A € 16.000,00

| |
|---------------------------|
| CALCOLO DEL PREMIO |
|---------------------------|

CHILOMETRI BASE DI POLIZZA: 5.000=

Tasso annuo LORDO (per ogni chilometro eccedente la base di polizza): ____ =

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO €.....= (in lettere.....)

| RIPARTO DI POLIZZA: | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| <i>COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE</i> | <i>RUOLO</i> | <i>QUOTA</i> | <i>FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE</i> |
| _____ | Delegataria/Mandataria | _____ | _____ |
| _____ | Coassicuratrice/Mandante | _____ | _____ |
| _____ | Coassicuratrice/Mandante | _____ | _____ |

**“ALLEGATO 7” - OFFERTA ECONOMICA
SCHEDA DI QUOTAZIONE**

RISCHIO F – ELETTRONICA

| |
|----------------------------|
| CAPITALI ASSICURATI |
|----------------------------|

| PARTITE ASSICURATE | VALORE ASSICURATO |
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|--|-------------|
| 1 - Apparecchiature elettroniche in genere | € 30.000,00 |
| 2 - Sistemi di videosorveglianza, impianti di Allarme e Antincendio "Pinacoteca Comunale" e "Chiesa San Francesco" | € 40.000,00 |

| |
|---------------------------|
| CALCOLO DEL PREMIO |
|---------------------------|

| PARTITE ASSICURATE | TASSI ANNUI LORDI (pro-mille) |
|---------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------|--------------------------------------|

| | |
|--|---------|
| 1 - Apparecchiature elettroniche in genere | _____ = |
| 2 - Sistemi di videosorveglianza, impianti di Allarme e Antincendio "Pinacoteca Comunale" e "Chiesa San Francesco" | _____ = |

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO €.....= (in lettere_____)

| RIPARTO DI POLIZZA: | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| <i>COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE</i> | <i>RUOLO</i> | <i>QUOTA</i> | <i>FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE</i> |
| _____ | Delegataria/Mandataria | _____ | _____ |
| _____ | Coassicuratrice/Mandante | _____ | _____ |
| _____ | Coassicuratrice/Mandante | _____ | _____ |

**“ALLEGATO 7” - OFFERTA ECONOMICA
SCHEDA DI QUOTAZIONE**

RISCHIO G – INCENDIO

| |
|----------------------------|
| CAPITALI ASSICURATI |
|----------------------------|

PARTITE ASSICURATE

- ☐ Fabbricati
- ☐ Contenuto/Patrimonio mobiliare
- ☐ Ricorso Terzi
- ☐ Spese demolizione e sgombero
- ☐ Fenomeno elettrico

VALORE ASSICURATO

| | |
|---|---------------|
| € | 10.720.000,00 |
| € | 2.240.000,00 |
| € | 1.000.000,00 |
| € | 200.000,00 |
| € | 30.000,00 |

| |
|---------------------------|
| CALCOLO DEL PREMIO |
|---------------------------|

PARTITE ASSICURATE

TASSI ANNUI LORDI (PRO-MILLE)

- ☐ Fabbricati
- ☐ Contenuto/Patrimonio Mobiliare
- ☐ Ricorso Terzi
- ☐ Spese demolizione e sgombero
- ☐ Fenomeno elettrico

| | |
|--|---------|
| | _____ = |
| | _____ = |
| | _____ = |
| | _____ = |
| | _____ = |

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE Euro.....= (in lettere.....)

| RIPARTO DI POLIZZA: | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| <i>COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE</i> | <i>RUOLO</i> | <i>QUOTA</i> | <i>FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE</i> |
| _____ | Delegataria/Mandataria | _____ | _____ |
| _____ | Coassicratrice/Mandante | _____ | _____ |
| _____ | Coassicratrice/Mandante | _____ | _____ |

RISCHIO H – RCA e CVT a LIBRO MATRICOLA

VEICOLI ASSICURATI:

- **N° 6.** (come da “*elenco analitico veicoli*”)

SEZIONE I) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:

MASSIMALE RCA

€ 6.000.000,00 complessivo, con il limite di

€ 5.000.000,00 per danni a persone e di

€ 1.000.000,00 per danni a cose

PREMIO ANNUO LORDO SEZIONE I) RCT: € (in lettere €)

**TOTALE PREMIO ANNUO LORDO (Sezione I - RCT + GARANZIE
ACCESSORIE e Sezione II - CVT): €.....= (in lettere.....)**

RIPARTO DI POLIZZA:

| <i>COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE</i> | <i>RUOLO</i> | <i>QUOTA</i> | <i>FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE</i> |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| _____ | Delegataria/Mandataria | _____ | _____ |
| _____ | Coassicuratrice/Mandante | _____ | _____ |
| _____ | Coassicuratrice/Mandante | _____ | _____ |

**“ALLEGATO 7” - OFFERTA ECONOMICA
SCHEDA DI QUOTAZIONE**

RISCHIO I - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

| |
|----------------------------|
| CAPITALI ASSICURATI |
|----------------------------|

| PARTITE | SOMME ASSICURATE |
|--|------------------|
| Partita 1) IMPIANTO FOTOVOLTAICO | €66.000,00 |
| Partita 2) DANNI INDIRETTI FORFETTARI (periodo di indennizzo: 3 mesi) | € 2.970,00 |
| Partita 3) SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO | €10.000,00 |
| Partita 4) TERREMOTO | €68.970,00 |
| Partita 5) ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI | €68.970,00 |

| |
|---------------------------|
| CALCOLO DEL PREMIO |
|---------------------------|

| PARTITE | TASSO ANNUO LORDO (pro-mille) |
|--|-------------------------------|
| Partita 1) IMPIANTO FOTOVOLTAICO | _____ = |
| Partita 2) DANNI INDIRETTI FORFETTARI (periodo di indennizzo: 3 mesi) | _____ = |
| Partita 3) SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO | _____ = |
| Partita 4) TERREMOTO | _____ = |
| Partita 5) ALLUVIONI, INONDAZIONI, ALLAGAMENTI | _____ = |

| |
|--|
| TOTALE PREMIO ANNUO LORDO: € _____ (in lettere) |
|--|

| RIPARTO DI POLIZZA: | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
| <i>COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE</i> | <i>RUOLO</i> | <i>QUOTA</i> | <i>FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE</i> |
| _____ | Delegataria/Mandataria | _____ | _____ |
| _____ | Coassicuratrice/Mandante | _____ | _____ |
| _____ | Coassicuratrice/Mandante | _____ | _____ |

**“ALLEGATO 7” - OFFERTA ECONOMICA
SCHEDA DI QUOTAZIONE**

RIEPILOGO OFFERTA COMPLESSIVA ANNUALE LOTTO UNICO

IMPORTO ANNUO LORDO COMPLESSIVO (tutti i rischi) POSTO A BASE DI GARA:

€25.300,00=

OFFERTA:

▪ **RISCHIO A) RCT/RCO**

PREMIO ANNUO LORDO € _____=(in lettere)

▪ **RISCHIO B) RC PATRIMONIALE**

PREMIO ANNUO LORDO € _____=(in lettere)

▪ **RISCHIO C) TUTELA LEGALE**

PREMIO ANNUO LORDO € _____=(in lettere)

▪ **RISCHIO D) INFORTUNI CUMULATIVA**

PREMIO ANNUO LORDO € _____=(in lettere)

▪ **RISCHIO E) CVT DIP.TI IN MISSIONE**

PREMIO ANNUO LORDO € _____=(in lettere)

▪ **RISCHIO F) ELETTRONICA**

PREMIO ANNUO LORDO € _____=(in lettere)

▪ **RISCHIO G) INCENDIO**

PREMIO ANNUO LORDO € _____=(in lettere)

▪ **RISCHIO H) RCA e CVT a LIBRO MATRICOLA**

PREMIO ANNUO LORDO € _____=(in lettere)

▪ **RISCHIO I) IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

PREMIO ANNUO LORDO € _____=(in lettere)

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO (tutti i rischi)

€ _____ = (in lettere)

RIPARTO COMPLESSIVO POLIZZE:

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

RUOLO

QUOTA

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

Delegataria/Mandataria

Coassicuratrice/Mandante

Coassicuratrice/Mandante

ALLEGATO 8 - SITUAZIONE SINISTRI

Dando seguito alla Vs. richiesta, con la presente inoltriamo situazione sinistri denunciati negli ultimi anni.

Segue dettaglio:

- polizza RCT/O Ente - in allegato report periodo 2011 - 08/2015.
- polizza Incendio Patrimonio - in allegato report periodo 2011 - 08/2015.
- polizza RC Patrimoniale - nessun sinistro denunciato dal 2012 al 08/2015.
- polizza Infortuni Cumulativa - nessun sinistro denunciato dal 2012 al 08/2015.
- polizza Cumulativa RCAuto - nessun sinistro denunciato dal 2012 al 08/2015.
- polizza Elettronica - nessun sinistro denunciato dal 2012 al 08/2015.
- polizza Kasko Missioni - nessun sinistro denunciato dal 2012 al 08/2015.
- polizza Tutela Legale - nessun sinistro denunciato dal 2012 al 08/2015.

Cordiali saluti.

Massimo Cardinali

Resp.le Comm.le Corporate

Assicoop Umbria Srl

Via Mario Angeloni 78/C

06124 - Perugia

Tel. 075 5829808

Cell. 348 4058476

e-mail perugia.UN00167@agenzia.unipolsai.it<<mailto:perugia.UN00167@agenzia.unipolsai.it>>

e-mail

massimo.cardinali.UN00167@subagenzia.unipolsai.it<<mailto:massimo.cardinali.UN00167@subagenzia.unipolsai.it>>

POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO

| Agenzia | Ramo | Numero | Esercizio | Agenzia | Nume | Anno | Data Sinistro | Data Denuncia | Data Chiusura | Contraente | Costo Liquidato | Costo Riservato | Costo Senza Seguito | Costo SPESE |
|---------|------|----------|-----------|---------|-------|------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 239 | 44 | 51505643 | 2012 | 857 | 79323 | 2012 | 01/02/2012 | 16/03/2012 | 30/11/2012 | COMUNE DI MONTONE | 0,00 | 0,00 | 145,20 | 0,00 |
| TOTALI | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 145,20 | 0,00 |

POLIZZA RCT/O

| Agenzia | Ramo | Numero | Esercizio | Agenzia | Numero | Anno | Data Sinistro | Data Denuncia | Data Chiusura | Contraente | Costo Liquidato | Costo Riservato al | Costo Senza Seguito | Costo SPESE |
|---------|------|----------|-----------|---------|--------|------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 239 | 65 | 51505645 | 2011 | 3997 | 1480 | 2011 | 24/01/2011 | 30/03/2011 | 05/12/2011 | COMUNE DI MONTONE | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 260,40 |
| 167 | 65 | 51505645 | 2012 | 3997 | 63751 | 2012 | 02/05/2012 | 12/06/2012 | 30/11/2012 | COMUNE DI MONTONE | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 156,09 |
| 167 | 65 | 51505645 | 2012 | 3997 | 63751 | 2012 | 02/05/2012 | 12/06/2012 | 31/07/2013 | COMUNE DI MONTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,19 |
| 239 | 65 | 51505645 | 2012 | 857 | 24237 | 2011 | 27/12/2011 | 25/01/2012 | 31/05/2012 | COMUNE DI MONTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2013 | 3999 | 82764 | 2013 | 26/06/2013 | 20/12/2013 | 05/12/2013 | COMUNE DI MONTONE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2013 | 3999 | 82764 | 2013 | 26/06/2013 | 20/12/2013 | 31/03/2014 | COMUNE DI MONTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2013 | 3999 | 61598 | 2013 | 12/11/2013 | 10/12/2013 | 05/12/2013 | COMUNE DI MONTONE | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2013 | 3999 | 61598 | 2013 | 12/11/2013 | 10/12/2013 | 31/03/2014 | COMUNE DI MONTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2013 | 3998 | 94592 | 2013 | 30/09/2013 | 07/11/2013 | 30/11/2013 | COMUNE DI MONTONE | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2013 | 3998 | 94592 | 2013 | 30/09/2013 | 07/11/2013 | 28/02/2014 | COMUNE DI MONTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,65 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2013 | 3997 | 50481 | 2013 | 13/05/2013 | 12/06/2013 | 31/10/2013 | COMUNE DI MONTONE | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2014 | 8101 | 91164 | 2014 | 02/11/2014 | 19/11/2014 | 30/11/2014 | COMUNE DI MONTONE | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2014 | 8101 | 91164 | 2014 | 02/11/2014 | 19/11/2014 | 30/04/2015 | COMUNE DI MONTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,29 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2014 | 8101 | 77891 | 2014 | 21/08/2014 | 06/11/2014 | 30/11/2014 | COMUNE DI MONTONE | 991,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2014 | 8101 | 77891 | 2014 | 21/08/2014 | 06/11/2014 | 31/03/2015 | COMUNE DI MONTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2014 | 4857 | 44134 | 2014 | 21/08/2014 | 25/08/2014 | 30/11/2014 | COMUNE DI MONTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2015 | 8101 | 300971 | 2015 | 04/07/2015 | 26/08/2015 | | COMUNE DI MONTONE | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 65 | 51520477 | 2015 | 8101 | 163725 | 2015 | 11/02/2015 | 07/05/2015 | 31/08/2015 | COMUNE DI MONTONE | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI | | | | | | | | | | | 30.409,51 | 3.500,00 | 0,00 | 697,68 |